

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.	
	PAG.		
ARIOSTO: Contributi assicurativi per trattamento di quiescenza. (10504) . . .	46879	CAPALOZZA: Sequestro di un giornale murale in Macerata. (10724)	46885
BAGLIÒNI ed altri: Comizi all'aperto ed uso dell'altoparlante in provincia di Siena. (10591)	46880	CAPALOZZA: Strada turistica Piobbico-Montenerone (Pesaro). (10730)	46885
BELLUCCI e SACCENTI: Onoranze funebri alla salma del carabiniere partigiano Marcelli Primo, da Grosseto, (già orale). (4339)	46880	CAPALOZZA: Consiglio di amministrazione della cooperativa « Casa del pescatore » di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). (10732)	46886
BOGONI: Concorso per sanitari bandito da amministrazioni ospedaliere. (10747)	46881	CARONITI: Alloggi per dipendenti e pensionati delle ferrovie dello Stato di Messina. (10538)	46886
BOLDRINI ed altri: Onoranze funebri a salme di partigiani italiani translate dalla Cecoslovacchia, (già orale). (4338)	46882	CASERTA: Crisi del mercato delle mele. (10510)	46886
BOTTAI: Situazione dell'azienda agricola di San Giovanni di Volterra (Pisa), (già orale). (4332)	46882	CASERTA: Provvidenze per dipendenti pubblici non di ruolo. (10744)	46888
CACCURI: Cattura di motopescherecci italiani del compartimento di Bari da parte delle autorità jugoslave. (10197)	46882	CAVAZZINI: Comportamento del commissario di pubblica sicurezza di Adria (Rovigo) nei confronti di organizzazioni politiche, (già orale). (4330)	46888
CACCURI: Repressione di frodi nel commercio di prodotti agricoli. (10601)	46882	CÈSSI: Trattamento ai lavoratori italiani emigrati in Brasile ed in Francia. (10572)	46889
CALASSO ed altri: Sussidio di disoccupazione alle operaie « tabacchine » nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto. (10686)	46883	CICERONE: Revoca della concessione di trasporto-merci agli autotrasportatori Lisi Carlo e Francesco da Fasano (Brindisi). (10653)	46890
CAPALOZZA: Richiesta dell'I. N. C. I. S., di contributi per manutenzione, (già orale). (2590)	46884	COLASANTO: Assegnazione di alloggi Ina-Casa. (10467)	46891
CAPALOZZA: Sequestro del motopeschereccio « Santa Rita » da parte delle autorità jugoslave, (già orale). (4306)	46884	COLITTO: Campo sportivo nel comune di Campodipietra (Campobasso). (10168)	46891
CAPALOZZA: Cantieri-lavoro in San Leo-Cà Merluccio Rio Maggio, nel comune di San Leo (Pesaro). (10693 e 10694)	46884	COLITTO: Sfruttamento delle sorgenti « Tre Fontane » nel comune di Sepino (Campobasso). (10254)	46891
CAPALOZZA: Cantiere di rimboschimento in San Bartolo (Pesaro). (10706)	46885	COLITTO: Corso di addestramento per aggiustatori, meccanici, falegnami, muratori, nel comune di Guglionesi (Campobasso). (10608)	46892
CAPALOZZA: Cantiere-scuola in Ca' Pensierina, Macerata Feltria (Pesaro). (10707)	46885	COLITTO: Restituzione di un terreno al comune di Guglionesi (Campobasso). (10609)	46892
CAPALOZZA: Festa dell'« Avanti! » in Fossombrone. (Pesaro). (10717)	46885	COLITTO: Assegni di previdenza alla signora Marianna Rivellini da Gambatesa (Campobasso). (10659)	46892
CAPALOZZA: Affissione di un manifesto in Pesaro. (10718)	46885	COLITTO: Revoca dell'autorizzazione di carico viaggiatori alla ditta Tomarelli Luigi da Campomarino (Campobasso). (10664)	46892

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1953

	PAG.		PAG.
COLITTO: Sfruttamento della miniera di lignite nell'Agro di Sepino, (Campobasso). (10779)	46893	PRETI: Perdite subite dallo Stato nell'assestamento della S. A. Ducati di Bologna, (già orale). (4336)	46903
CREMASCHI CARLO e Cavalli: Gestione commissariale per il lago Sebino. (10670) .	46893	PRETI: Assegni familiari ai lavoratori per genitori a carico. (10615)	46903
DAL POZZO: Sussidio straordinario ai lavoratori disoccupati nella provincia di Treviso. (10592)	46894	RESCIGNO: Sussidio straordinario di disoccupazione alle operaie « tabacchine » della provincia di Salerno. (10629) .	46903
DI DONATO: Istituzione in Bari di un complesso orchestrale. (10371)	46894	RESCIGNO: Amministrazione del comune di Sant'Egidio Montalbino (Salerno). (10677)	46904
DI DONATO: Agitazione dei braccianti della provincia di Bari. (10750) . . .	46895	RESCIGNO: Cantiere di rimboschimento e di lavoro nel comune di Pagani (Salerno). (10812)	46904
DI DONATO: Assicurazione contro la disoccupazione ai salariati e ai braccianti agricoli. (10753 e 10754).	46895	ROBERTI: Circolare interpretativa sulla legge per concorsi ospedalieri. (10756)	46904
FACCHIN: Dimissioni del Consiglio dell'ordine dei medici. (10701)	46896	SAMMARTINO: Trattamento economico degli operai del comune di Trivento (Campobasso). (10499)	46905
FARINET: Somme costituenti eredità di cittadini italiani depositate al Consolato generale d'Italia a New York. (10590)	46897	SANTI: Collocamento di lavoratori presso la società Monte Amiata di Abbadia San Salvatore (Siena), (già orale). (4301)	46906
GORINI: Integrazione del prezzo della canapa per il raccolto 1952. (10598) . .	46897	SURACI: Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile in Reggio Calabria. (10683)	46906
GRIFONE ed AMENDOLA PIETRO: Arresto di lavoratori in Montefalcone Valfortore (Benevento), (già orale). (4321) .	46898		
GUADALUPI: Provvedimenti nei confronti del dottore Vincenzo Montini dell'Istituto sanatoriale « Cesare Braico » di Brindisi. (10602)	46898		
GUADALUPI ed altri: Premio di fine campagna alle operaie « tabacchine ». (10674)	46898		
INVERNIZZI GAETANO: Mancata applicazione del contratto nazionale di lavoro nell'industria molitoria. (10500) . . .	46899		
LOMBARDI CARLO: Statuto del consorzio idraulico e di miglioramento fondiario del basso Pavese, (già orale). (4308) .	46899		
MAGLIETTA: Incidenti in Napoli causati da militari americani, (già orale). (4267)	46900		
MAGLIETTA: Indennità agli assuntori delle ferrovie dello Stato. (10532)	46900		
MANCINI: Commissioni per il collocamento della mano d'opera in provincia di Cosenza. (10645)	46900		
MANCINI: Sussidi straordinari di disoccupazione in provincia di Cosenza. (10646)	46901		
MONTELATIGI: Commissione provinciale di collocamento della mano d'opera in provincia di Firenze. (10647)	46901		
NATALI ADA: Cantiere forestale di Poggio di Bretta. (Ascoli Piceno). (10760) . .	46902		
POLANO: Previdenza marinara ai pescatori (10530)	46902		
POLANO: Pensione di guerra alla signora Porcheddu Solvatorica vedova Cossu da Bonorva (Sassari). (10633)	46902		

ARIOSTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se, in materia di coordinamento della legislazione sulle assicurazioni dell'I.N.P.S. con gli ordinamenti della previdenza statale e degli enti locali, non creda opportuno disporre che la fusione dei contributi in un unico trattamento di quiescenza non avvenga, o sia subordinata alla facoltà di opzione da parte dell'interessato, per quei dipendenti di enti pubblici i quali, provenendo da impiego privato ed essendo già assicurati presso l'I.N.P.S., chiesero ed ottennero, all'atto della loro assunzione da parte dell'amministrazione pubblica, di poter proseguire volontariamente nel pagamento dei contributi assicurativi della previdenza sociale, e verrebbero ora gravemente danneggiati se tali contributi — pagati per parecchi anni — fossero assorbiti dalla cassa di previdenza, la quale corrisponde un trattamento di quiescenza di gran lunga più sfavorevole di quello dell'I.N.P.S.; e per conoscere, altresì, se non ritenga opportuno, sempre in materia di assicurazioni della previdenza sociale, far valere, ai fini della pensione, l'intero periodo di servizio alle armi o in prigionia, in luogo dei 18 mesi attualmente utilizzati, per i combattenti della guerra 1940-45, così come fu stabilito con l'ar-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1953

articolo 135 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per i combattenti della guerra 1915-18 ». (10.504).

RISPOSTA. — « È noto che, per i dipendenti dello Stato e degli enti locali passati in ruolo, i rispettivi ordinamenti di previdenza contengono particolari norme che consentono l'utilizzo, a determinate condizioni, dei precedenti periodi di servizio prestati con assicurazione obbligatoria presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e ciò mediante rimborso allo Stato e agli assicurati di contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria (articolo 9 del decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262) o mediante la sostituzione dell'ente locale nei diritti derivanti all'iscritto dai contributi versati nell'assicurazione stessa (articolo 52 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, 51 della legge 25 luglio 1941, numero 934, e 13 del decreto-legge 3 settembre 1946, n. 143).

« In tale ultimo caso è da escludere il permanere di un qualsiasi diritto del personale degli enti locali nell'assicurazione obbligatoria. Per quanto concerne le posizioni costituite con i contributi versati in questa ultima assicurazione, non utilizzati agli effetti del trattamento di previdenza a carico dello Stato o degli enti locali, recenti disposizioni, impartite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale alle proprie sedi provinciali, consentono agli interessati di avvalersi della prosecuzione volontaria e, quindi, di raggiungere le condizioni necessarie per il diritto alla pensione nell'assicurazione obbligatoria.

« Infine, nei riguardi del riconoscimento dei periodi di richiamo alle armi nel corso dell'ultima guerra agli effetti previdenziali, di cui all'articolo 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, le relative norme, già da tempo predisposte, sono attualmente in corso di revisione, dovendosi tener conto dei maggiori oneri da porre a carico dello Stato in conseguenza della recente legge 4 aprile 1952, n. 218 ».

Il Ministro: RUBINACCI.

BAGLIONI, PUCETTI, COPPI ILIA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere per quali motivi le autorità di pubblica sicurezza della provincia di Siena, da lungo tempo, abbiano limitato i comizi all'aperto e proibito l'uso dell'altoparlante agli oratori, escludendo da questo divieto i soli parlamentari, e per sapere per quali altri motivi li abbiano ora totalmente vietati, non potendo ritenere per fondati (poiché inesistenti) i soli ed abusati motivi di ordine pubblico.

« Gli interroganti, mentre rivendicano per tutti i cittadini il pieno diritto alla libertà di parola, fanno presente all'onorevole Ministro che la disposizione denunziata impedisce ad essi parlamentari lo svolgimento del loro diritto e del loro dovere di rendere direttamente conto agli elettori della condotta da essi tenuta in Parlamento.

« Chiedono, altresì, di sapere se non ritenga opportuno emanare disposizioni acciòché venga immediatamente ripristinata in provincia di Siena la libertà di manifestazione delle idee che la Costituzione della Repubblica garantisce ». (10.591).

RISPOSTA. — « I comizi all'aperto sono stati limitati, soprattutto in relazione alla disponibilità di forza pubblica e alla situazione delle varie località.

« L'uso degli altoparlanti viene limitato per evitare disturbo alla quiete pubblica.

« I divieti stessi sono stati comunicati di volta in volta, con i motivi che li hanno determinati ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

BELLUCCI E SACCENTI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere i motivi che, in occasione dell'arrivo a Talamone (Orbetello) della salma del carabiniere partigiano Marcelli Primo, caduto eroicamente in Cecoslovacchia nella lotta contro i nazisti tedeschi, hanno indotto le autorità militari e di polizia della provincia di Grosseto di impedire ai familiari di accompagnare il feretro e di farlo trasportare in chiesa per la funzione religiosa, nonché alle autorità del comune, alle associazioni combattentistiche, ed alla popolazione tutta di partecipare alla mesta e doverosa cerimonia predisposta per rendere un doveroso omaggio al Caduto » (già orale 4339).

RISPOSTA. — « In occasione del ritorno in patria, preannunciato per il giorno 15 del mese di novembre 1952, delle Salme di alcuni militari caduti a Praga durante l'insurrezione contro le truppe tedesche, fra le quali quella del carabiniere Marcelli Primo, il Ministero della difesa impartì alle competenti autorità territoriali le disposizioni necessarie perché fossero resi gli onori militari a dette Salme, sia al loro arrivo alla frontiera che all'arrivo ai paesi d'origine, dove sarebbero state trasportate a cura dell'amministrazione militare.

« Per l'arrivo a Fonteblanda della Salma del carabiniere Marcelli il comandante del presidio di Grosseto predispose la solenne ce-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1953

rimonia funebre che si svolse nella chiesa locale alle 10 del 24 novembre.

« Essa fu improntata a stretto carattere militare e vi parteciparono, oltre ai familiari del Caduto, il rappresentante del prefetto, il comandante del presidio, il comandante del gruppo dei carabinieri nonché un folto gruppo degli abitanti della zona. Gli onori furono resi da un plotone di carabinieri al comando di un ufficiale e da una rappresentanza di ufficiali e sottufficiali del presidio.

« Da quanto sopra risulta già non rispondente al vero quanto sembra sia stato riferito agli onorevoli interroganti circa il preteso impedimento fatto ai familiari del Caduto ed alla popolazione di partecipare alla cerimonia di cui sopra e, segnatamente per i familiari di accompagnare il feretro e di farlo trasportare in chiesa per la funzione religiosa.

« Riguardo poi all'altro preteso analogo impedimento di partecipare alla cerimonia che sarebbe stato fatto alle autorità del comune e alle associazioni combattentistiche, si fa presente quanto segue.

« Il comandante del presidio militare aveva già a tempo opportuno organizzato la cerimonia da svolgere in onore del Caduto, riservandosi di stabilirne il giorno e l'ora precisa in relazione alla data ed all'ora dell'arrivo della Salma, quando fu richiesto dal presidente dell'A.N.P.I. di Grosseto di far conoscere in qual modo l'autorità militare intendesse partecipare alla cerimonia. Al che il comandante del presidio rispose facendo presente che lo svolgimento della cerimonia era stato già predisposto dall'autorità militare e che pertanto era semmai l'A.N.P.I. a dover chiedere le modalità della propria partecipazione della cerimonia.

« Successivamente il comandante del presidio, venuto a conoscenza della esistenza in Orbetello di un comitato per le onoranze alla Salma, prese contatto con il presidente di tale comitato, sindaco di Orbetello, comunicandogli che la cerimonia avrebbe avuto carattere prettamente militare e che la partecipazione di organizzazioni avrebbe dovuto adeguarsi a tale carattere.

« Invece il 23 novembre detto comitato, presieduto dal sindaco di Orbetello e al quale avevano aderito l'A.N.P.I., le associazioni combattentistiche nonché tutti i partiti, fecero affiggere un manifesto nel quale, dopo aver rilevato che la Salma del carabiniere Marcelli rimpatriava in seguito all'iniziativa dell'A.N.P.I., stabiliva per le ore 16 del 24 novembre le esequie di detta Salma, invitando a parteciparvi tutta la popolazione.

« L'inatteso comportamento del comitato, che col suddetto manifesto dimostrava chiara l'intenzione di volersi sostituire all'autorità militare, indussero il comandante del presidio, le cui decisioni furono approvate dal prefetto di Grosseto, a stabilire il programma senza tener conto dell'ora fissata dal predetto manifesto.

« Da quanto sopra risulta chiaro che neppure le ulteriori doglianze di cui si sono fatti eco gli onorevoli interroganti trovano riscontro nella realtà ».

Il Ministro: PACCIARDI.

BOGONI. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per sapere se una amministrazione ospedaliera che ha bandito concorso per sanitari secondo la legge 4 novembre 1951, n. 1188, con scadenza dei termini per la registrazione dei documenti in data 30 aprile 1952, è tenuta a riaprire i termini per la presentazione dei titoli per permettere di partecipare al concorso coloro che potrebbero beneficiare della legge 20 luglio 1952, n. 1054 ». (10.747).

RISPOSTA. — « Questo Alto Commissariato ritiene che la legge 20 luglio 1952, n. 1054, sia applicabile a tutti i concorsi sanitari ospedalieri in itinere, sempre che le commissioni esaminatrici non abbiano iniziato i loro lavori.

Si soggiunge che, per quanto concerne il caso particolare segnalato dall'onorevole interrogante sulla questione di massima della riapertura dei termini dei concorsi banditi e non espletati, questo Alto Commissariato ha sentito l'avviso del Consiglio di Stato, il quale ha ritenuto che in difetto di una norma positiva vincolante le amministrazioni ospedaliere a seguire una via piuttosto che un'altra, non possa stabilirsi con provvedimento dell'amministrazione centrale che le amministrazioni predette debbano riaprire i termini dei concorsi banditi per ammettervi (osservate sempre le nuove disposizioni) nuovi aspiranti.

« Riaprire o meno i termini di un concorso scaduto per effetto di nuove disposizioni intervenute, è questione di semplice opportunità, e che potrebbe anche comportare soluzioni diverse da caso a caso, a seconda del vario interesse contingente delle singole amministrazioni, alle quali pertanto ne va lasciata la competenza: per tale ragione questo Alto Commissariato si è astenuto, in armonia al punto di vista dell'anzidetto organo con-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1953

sultivo, dall'imporre sull'argomento, alle amministrazioni periferiche, una assoluta uniformità di criteri ».

L'Alto Commissario: MIGLIORI.

BOLDRINI, BELTRAME E ZANFAGNINI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere i motivi per cui è stato impedito al popolo friulano di onorare solennemente al loro ingresso in Italia le salme dei sei partigiani italiani caduti per l'onore d'Italia nella insurrezione del popolo cecoslovacco alla vigilia della liberazione », (già orale 4338).

RISPOSTA. — « Ai primi di novembre 1952 il Ministero della difesa fu informato che il giorno 15 del detto mese sarebbero giunte alla frontiera italiana a Tarvisio le Salme di un ufficiale di artiglieria e di alcuni carabinieri, caduti a Praga durante l'insurrezione contro le truppe tedesche.

« Trattandosi di militari caduti in servizio, il Ministero, sentita anche la Presidenza del Consiglio dei ministri, invocò a sé il diritto ed il dovere di rendere alle gloriose Salme gli onori militari, come è prescritto dalle vigenti norme sul servizio di presidio; ed impartì in conseguenza le necessarie disposizioni alle autorità dipendenti interessate, stabilendo che gli onori fossero tributati alle Salme al loro arrivo sia alla frontiera che ai paesi d'origine, dove le Salme stesse sarebbero state trasportate a cura dell'amministrazione militare.

« Le disposizioni di cui sopra sono state scrupolosamente attuate e gli onori resi, alla frontiera, pubblicamente, con la solenne austerità propria delle cerimonie militari, alle Salme che rientrarono in Patria il giorno 21 novembre del 1952, anziché il giorno 15.

« Desta, pertanto, meraviglia, perché non risulta rispondente a realtà, l'assunto degli onorevoli interroganti, non corroborato, per altro, dalla citazione di alcun dato di fatto, secondo il quale sarebbero stati frapposti — non si specifica da chi — impedimenti alla libera partecipazione del popolo friulano alle onoranze rese ai Caduti ».

Il Ministro: PACCIARDI.

BOTTAI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere in base a quali parziali e inconsistenti informazioni si è proceduto a definire azienda modello l'azienda agricola San Giovanni di Volterra (Pisa), e se non intenda di voler esperire un'inchiesta organica e totale che, senza alcun dubbio, ri-proporrà l'esigenza di procedere agli espropri, trattandosi in effetti, di azienda scarsa-

mente dotata di strumenti meccanici, priva di strade, luce, acqua, concimaie pressoché inesistenti, dalla produzione media inferiore a quella delle stesse aziende nella medesima zona agricola », (già orale 4332).

RISPOSTA. — « In base a ispezioni e sopralluoghi fatti svolgere dai propri tecnici e alla documentazione raccolta, il Ministero dell'agricoltura e foreste ha riscontrato che la proprietà fondiaria del signor Vannucchi Manlio, per ettari 416.88.65 aveva i requisiti richiesti dall'articolo 10 della legge stralcio. E pertanto l'ha sottoposta ad esonero a termini di legge.

« Altra proprietà del signor Vannucchi, per ettari 287, non è stata, invece, esonerata dall'esproprio, non avendo le caratteristiche previste dall'articolo 10 ».

Il Ministro: FANFANI.

CACCURI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per sapere quali provvedimenti siano stati adottati o s'intendano adottare per gli episodi di prepotenza cui sono stati fatti segno da tempo i natanti italiani che pescano nell'Adriatico, e particolarmente per la cattura di motopescherecci appartenenti al compartimento di Bari, arbitrariamente operata l'11 dicembre 1952 nelle acque di Pelagosa dalla polizia marittima jugoslava ». (10.197).

RISPOSTA. — « L'11 dicembre 1952 nei pressi dell'isola Pelagosa sono stati fermati da motovedette jugoslave i motopescherecci *Giovanni dalle Bande Nere, Sant'Antonio e Balilla* della marineria di Bari, per presunta pesca abusiva in acque territoriali jugoslave e dirottati a Lesina. Dopo aver subito il sequestro di tutto il pescato e materiale vario di bordo, sono stati rilasciati ed hanno fatto ritorno alle rispettive basi.

« Gli equipaggi hanno poi dichiarato alle nostre autorità di essere stati fermati fuori delle acque jugoslave, ma al tempo stesso di aver riconosciuto per iscritto davanti alle autorità jugoslave di essere stati fermati nelle acque della vicina Repubblica, allo scopo di essere rilasciati più presto.

« Al fine di impedire il ripetersi di episodi del genere, le autorità italiane hanno ultimamente intensificato il servizio di vigilanza e protezione a mezzo di unità della nostra marina militare, già da tempo in atto ».

Il Sottosegretario di Stato: TAVIANI.

CACCURI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se, di fronte al dilagare, sempre più preoccupante, delle

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1953

frodi nella preparazione e del commercio di materie utili all'agricoltura e di prodotti agricoli, non si ritenga urgente disporre congrui provvedimenti di repressione.

« Per sapere specificatamente se non si ritenga opportuno:

a) inasprire le sanzioni previste dalle leggi vigenti (tenendo presenti le forti differenze di prezzo tra il prodotto genuino ed il prodotto contraffatto) sì da impedire che, di fronte alla possibilità di guadagno di milioni, il contraffattore corra soltanto il rischio di pagare, come oggi avviene, appena poche migliaia di lire;

b) di rendere veramente efficienti ed adeguati ai compiti gli organi di controllo, tenendo soprattutto conto che il progresso industriale ha avvicinato enormemente, specie in alcuni settori, le caratteristiche del surrogato da quelle del prodotto genuino, del prodotto di tipo corrente, a quello di classe, e che grandemente perfezionato è altresì il sistema di mascheratura della frode.

« L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere se per la difesa del puro aceto di vino, e per avviare almeno in parte agli inconvenienti della sofisticazione, non sia necessario almeno prescrivere un'apposita licenza di fabbricazione che comporti l'obbligatorietà di rispettare, oltre alle più elementari esigenze igieniche, determinate norme d'impiego del prodotto genuino ». (10.601).

RISPOSTA. — « Questo Ministero è consapevole del dilagare delle frodi nella preparazione e nel commercio di materie utili alla agricoltura e di prodotti agrari e della inadeguatezza dei mezzi atti a reprimerle.

« Allo stato attuale non si rende possibile inasprire le sanzioni previste: solamente in sede di riordinamento della legislazione per la disciplina della materia di cui trattasi, si potrà provvedere ad adeguare le sanzioni contro le frodi nella loro specie e misura.

« Si assicura, intanto, che è in corso il riordinamento degli istituti preposti alla vigilanza per intensificarne l'attività.

« In periferia verranno potenziati i servizi inerenti alla repressione frodi, dotando di una adeguata attrezzatura di mezzi e di personale specializzato gli istituti, al fine di ottenere un rafforzamento del servizio da parte degli stessi, con la creazione di un servizio centrale che coordini e incrementi l'attività periferica.

« Per la difesa, infine, del puro aceto di vino non si ravvisa la possibilità, con le disposizioni di legge vigenti, di istituire per i

fabbricanti del prodotto un'apposita licenza di fabbricazione.

« D'altra parte, per l'aceto, la legge 14 dicembre 1950, n. 1151, prescrivendo l'osservanza di particolari modalità di vendita (bottiglie sigillate, nominativo della ditta produttrice, indirizzo della stessa, ecc.), dà ampia garanzia della genuinità di tale prodotto ».

Il Ministro: FANFANI.

CALASSO, SEMERARO SANTO, GUADALUPI E BOGONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non intende anche per il corrente anno concedere il sussidio straordinario di disoccupazione alle operaie addette alla manipolazione della foglia del tabacco, involontariamente disoccupate, delle province di Lecce, Brindisi e Taranto; se non crede, sulla base dell'esperienza delle precedenti concessioni, di voler meglio disporre il rispetto dello spirito della legge che regola la materia onde evitare il ripetersi di ingiuste esclusioni; se non crede utile, infine, a questo scopo, consultare, in sede di regolamento della concessione, le organizzazioni sindacali delle operaie interessate ». (10.686).

RISPOSTA. — « L'onorevole interrogante non ignora che la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione, ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, può essere disposta in relazione alle condizioni di lavoro e delle industrie locali ed ai lavori pubblici da eseguire ed è limitata, dato il suo carattere di eccezionalità, a determinate località ed a particolari categorie professionali, mentre il godimento ne è subordinato al verificarsi di particolari requisiti.

« Detta prestazione ha, quindi, carattere di assoluta straordinarietà, mentre non può essere né un intervento periodicamente ricorrente, né una erogazione estensibile a tutti i comuni di una intera provincia.

« D'altro canto, qualsiasi eventuale determinazione da adottare a suo tempo a favore delle lavoratrici del tabacco delle tre province di Lecce, Brindisi e Taranto potrà esserlo solo in base ai criteri seguiti uniformemente nei riguardi dei lavoratori di tutte le altre province, aventi condizioni obiettive uguali ed uguali titoli.

« Infine, trattandosi di materia particolarmente disciplinata dalla legge, e la cui attuazione è affidata ad organi già dalla legge predisposti, non si riscontra la necessità di una consultazione preventiva mai in precedenza applicata con le organizzazioni sindacali, es-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1953

sendovi già in seno alla competente commissione centrale una larga rappresentanza delle categorie interessate ».

Il Ministro: RUBINACCI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se gli consti che l'I.N.C.I.S. si è fatto versare somme ingenti dai suoi inquilini per preteso contributo alla esecuzione di lavori ai locali loro affittati, e se non ritenga che il sistema arbitrario ed illegale debba essere stroncato e debbano essere restituite agli interessati le somme indebitamente percepite, con particolare riguardo a quanto accade in Roma », (già orale 2590).

RISPOSTA. — « Contributi a fondo perduto, di ammontare molto vario, furono in passato richiesti a locatari di negozi per lavori spesso rilevanti, praticati per l'adattamento dei locali alla specifica destinazione ai quali essi intendevano destinarli e per il loro completamento. In altre parole l'I.N.C.I.S. constatato che sovente la diversa destinazione di un negozio ad un fine piuttosto che ad un altro rendeva necessari adattamenti costosi, preferì tralasciare fino all'ultimo tutte le rifiniture e tutti gli adattamenti dei locali stessi per ultimarli in modo conforme alle esigenze delle loro destinazioni, solo dopo averli affittati. Il carico relativo fu addebitato al locatario.

« Tale sistema, per altro, è stato ora abbandonato perché l'esperienza ha dimostrato che all'istituto ne derivavano inconvenienti che non valevano a compensare i pochi vantaggi.

« In qualche altro caso, i locatari hanno chiesto ed ottenuto dall'I.N.C.I.S. che non affittasse nelle immediate vicinanze altri locali con destinazione analoga a quella per la quale essi avevano ottenuto l'assegnazione. A tal fine furono richieste indennità *una tantum*, anche queste di ammontare molto vario a seconda del genere di commercio esercitato, e dell'importanza ed ubicazione del locale. La richiesta era perfettamente legittima in quanto, ben lungi dal mascherare un aumento di fitti, serviva a coprire l'istituto degli eventuali danni derivanti da controversie sempre possibili e che talvolta si sono infatti verificate, sicché l'istituto ha ora abbandonato anche l'applicazione di tale sistema ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Sull'accentuato ritmo delle piraterie « titine » nell'Adriatico, di cui è stato vittima tra il 16 e il 17 novembre 1952, il mo-

topeschereccio *Santa Rita II* della marineria di San Benedetto del Tronto, intercettato a 15 miglia dallo scoglio della Lucietta e dirottato a Sebenico », (già orale 4306).

RISPOSTA. — « I frequenti fermi e dirottamenti di motopescherecci italiani da parte di motovedette jugoslave sono, come noto, conseguenza della decadenza dell'accordo italo-jugoslavo per la pesca lungo le coste dalmate.

« Le autorità italiane, che seguono attentamente la questione, hanno intensificato le misure ritenute più idonee ad evitare il ripetersi dei lamentati incidenti.

« Nel caso particolare del *Santa Rita II* si è potuto accertare che la nave si era in realtà rifugiata nel porto dalmato di Tاجر per sfuggire al cattivo tempo ed infatti le autorità jugoslave, dove averla « fermata » e dirottata a Zara per gli interrogatori del comandante, l'hanno rilasciata senza prendere alcun provvedimento (multe o sequestri) ».

Il Sottosegretario di Stato: TAVIANI..

CAPALOZZA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Sulla richiesta del comune di San Leo (Pesaro) per la istituzione di un cantiere di lavoro per la costruzione della strada di Tausano ». (10.693).

« Per la istituzione di un cantiere di lavoro per la costruzione della strada San Leo-Cà Merluccio Rio Maggio ». (10.694).

RISPOSTA. — « Si comunica in merito, che nel piano redatto dall'Ufficio provinciale del lavoro di Pesaro figurano proposti per il comune di San Leo due cantieri: il primo, congiuntamente al comune di Nova Feltria, per la sistemazione strada Rancole; il secondo per la sistemazione strada Santa Apollinare.

« Il primo di detti due cantieri è stato già approvato per 70 operai per la durata di tre mesi e per un importo di lire 4.268.836, il secondo verrà approvato non appena sarà pervenuto a questo Ministero il relativo progetto.

« Per quanto riguarda i cantieri di cui all'interrogazione in riferimento, non è possibile, l'adozione di alcun favorevole provvedimento in quanto, con la istituzione dei due cantieri sopra citati vengono soddisfatte, a giudizio dei competenti organi locali le più urgenti necessità in materia di disoccupazione nel comune di San Leo ».

Il Ministro: RUBINACCI.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1953

CAPALOZZA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Sulla mancata apertura dei cantieri di rimboschimento sulle colle San Bartolo (Pesaro), che consta essere stata già approvata ». (10.706).

RISPOSTA. — « Il cantiere di rimboschimento di San Bartolo (Pesaro), del quale si lamenta la mancata apertura, è stato approvato nell'ottobre 1952 e risulta chiuso per fine lavori in data 31 gennaio 1953.

« I relativi finanziamenti sono stati regolarmente effettuati (prima anticipazione di lire 1.500.000 inviata il 1° ottobre 1952; seconda anticipazione di lire 1.450.000 inviata il 7 gennaio 1953) ».

Il Ministro: RUBINACCI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Sulla richiesta istituzione, da parte dell'amministrazione comunale di Macerata Feltria (Pesaro) di un cantiere-scuola per la costruzione della strada Ca' Pensierina ». (10.707).

RISPOSTA. — « Si comunica che, nel piano redatto dall'ufficio provinciale del lavoro di Pesaro, non figura compresa la proposta per la istituzione, nel comune di Macerata Feltria, di un cantiere di lavoro per la costruzione della strada di Ca' Pensierina.

« Poiché per detto comune è stato, invece, proposto un cantiere per la sistemazione della strada del Conca, cantiere concesso per 80 operai e per 3 mesi, non è possibile l'adozione di alcuno favorevole provvedimento per il cantiere di cui all'interrogazione in quanto, con la istituzione del cantiere sopracitato, vengono soddisfatte, a giudizio dei competenti organi locali, le più urgenti necessità in materia di disoccupazione nel comune di Macerata Feltria ».

Il Ministro: RUBINACCI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Sui pretestuosi, faziosi e risibili motivi del divieto da parte delle autorità di polizia di Pesaro di tenere la festa dell'Avanti! nel mercato comunale di Fossombrone ». (10.717).

RISPOSTA. — « Il divieto allo svolgimento della festa anzidetta nel mercato coperto di Fossombrone è legittimo sia perché la manifestazione in tale luogo aveva incontrato l'opposizione, per ragioni igieniche, di gran parte della popolazione e, per tanto, poteva essere causa di turbamento dell'ordine pubblico, sia perché la cessione del mercato per uso diverso dalla sua destinazione non era

stata preventivamente deliberata dalla giunta comunale.

« La manifestazione ebbe, comunque, luogo sul piazzale antistante il mercato stesso ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

CAPALOZZA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Sulla proibizione, da parte della questura di Pesaro, del manifesto predisposto dai lavoratori mazziniani in occasione della visita a questa città del Ministro Pacciardi, il 21 settembre 1952, che conteneva niente più che una critica politica ». (10.718).

RISPOSTA. — « Il divieto del questore di Pesaro all'affissione del manifesto di cui alla interrogazione, è legittimo, in quanto il manifesto stesso per il suo contenuto era suscettibile di provocare perturbamenti dell'ordine pubblico.

« D'altra parte, contro l'anzidetto provvedimento gli interessati avrebbero potuto ricorrere all'autorità giudiziaria, ai sensi del decreto-legge 8 novembre 1947, n. 1382, ciò che essi non hanno ritenuto di fare ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

CAPALOZZA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — « Sul sequestro da parte del prefetto di Macerata, in violazione della vigente legge sulla stampa e sulla Costituzione della Repubblica, di un giornale murale, debitamente registrato, del locale Comitato provinciale dei partigiani della pace ». (10.724).

RISPOSTA. — « Si risponde anche per il Ministero di grazia e giustizia:

« Il sequestro del giornale murale in questione è stato disposto con ordinanza del prefetto di Macerata adottata ai sensi dell'articolo 2 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: BUBBIO.

CAPALOZZA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Sulla necessità e sulle prospettive di realizzazione di una strada turistica da Piobbico alla cima del Monte Nerone, in provincia di Pesaro ». (10.730).

RISPOSTA. — « Torna gradito assicurare, al riguardo, che è stato istituito in Piobbico un cantiere di lavoro per la costruzione della strada Monte Nerone, in cui verranno occupati 50 lavoratori, per 3 mesi, con una spesa a carico di questo Ministero di lire 3.168.596 ».

Il Ministro: RUBINACCI.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1953

CAPALOZZA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Sull'indebito scioglimento del Consiglio di amministrazione della cooperativa tra pescatori di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) ». (10.732).

RISPOSTA. — « A seguito di ispezione effettuata — su richiesta del prefetto di Ascoli Piceno — dall'Ispettorato del lavoro di Ancona, è risultato che la cooperativa in questione (costituita in data 4 maggio 1948) ha limitato la propria attività alla costituzione e gestione di una « Casa del pescatore » in San Benedetto del Tronto, per cui sono stati spesi circa 20 milioni, concessi dal Sindacato unitario pescatori i quali venivano contabilizzati sotto la voce « anticipazioni ».

« Successivamente, per questioni sorte tra l'Associazione armatori e le associazioni sindacali dei lavoratori, questioni che hanno determinato da ultimo la costituzione di un nuovo sindacato autonomo di pescatori staccatosi dalla C.G.I.L., si è verificato il blocco presso le banche dei fondi occorrenti alla gestione di detta « Casa ».

« Tale situazione ha portato alla limitazione, ed anzi alla quasi cessazione dell'attività della cooperativa, tenuto conto che gli incassi dei vari servizi sono assolutamente insufficienti a coprire le notevolissime spese di manutenzione.

« Questo Ministero, considerato che tale situazione avrebbe potuto arrecare serio pregiudizio ai soci e ai terzi, ha, per tanto, ravvisato l'opportunità e l'urgenza della immediata nomina di un commissario governativo, ai sensi dell'articolo 2543 del Codice civile per il risanamento dell'ente ».

Il Ministro: RUBINACCI.

CARONITI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se sia a conoscenza delle precarie condizioni in cui versano i dipendenti ferroviari e i pensionati della città di Messina, per mancanza assoluta di alloggi e se gli risulti che, a seguito delle aumentate proporzioni del traffico ferroviario in Sicilia, il numero degli agenti in servizio a Messina è andato sempre più aumentando, mentre la disponibilità di abitazioni, prima a causa della distruzione totale di quella città provocata dall'apocalittico terremoto del 1908, recentemente a causa di quella pressoché totale (92 per cento) dovuta ai non meno apocalittici bombardamenti di non felice memoria, sono venute progressivamente diminuendo, determinando una situazione delle più dramma-

tiche rispetto a tanti altri centri non certo annientati come quello di Messina.

« L'interrogante chiede, inoltre, se l'onorevole Ministro non ritenga opportuno autorizzare, in considerazione della suesposta lamentata situazione, la costruzione in quella città di un adeguato gruppo di alloggi, per attuare la quale si potrebbe utilizzare e la sovraelevazione di fabbricati patrimoniali preesistenti dell'amministrazione (per esempio l'isolato numero 33, via La Farina) o addirittura una delle aree fabbricabili adiacenti tuttora occupate da baracche costruite dopo il noto terremoto ». (10.538).

RISPOSTA. — « Premesso che nel dopoguerra, con i fondi appositamente concessi dal Ministero del tesoro, l'Amministrazione ferroviaria ha costruito nella città di Messina 74 alloggi per il proprio personale, si fa presente che l'amministrazione medesima, avendo già da tempo totalmente esaurito le disponibilità finanziarie, si trova, nel momento attuale, nell'assoluta impossibilità di procedere alla costruzione di nuove abitazioni sia nella città di Messina che in qualsiasi altra località della rete.

« In ogni modo si fa rilevare che con le nuove costruzioni, già realizzate direttamente dall'amministrazione, la situazione numerica degli alloggi per i ferrovieri nella città di Messina è già migliorata rispetto alla situazione prebellica.

« A tale miglioramento ha contribuito anche la costruzione, da parte della gestione del Piano incremento occupazione operaia — I.N.A.-Casa — di 24 alloggi; è il miglioramento suaccennato sarà reso più sensibile dalla costruzione, da parte della predetta gestione, di numero 60 alloggi, da iniziare entro il corrente anno.

« Con tali ultime costruzioni, per tanto, il numero complessivo di nuovi alloggi per i ferrovieri, costruiti nel dopoguerra a Messina, salirà a 158.

« La segnalazione dell'onorevole interrogante sarà, comunque, tenuta presente, per essere riesaminata, qualora siano, dal Ministero del tesoro, concessi, all'Amministrazione ferroviaria, nuovi fondi da destinare a lavori del genere ».

Il Ministro: MALVESTITI.

CASERTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — « Per conoscere — di fronte alla gravissima crisi del mercato delle mele; che ha determinata una situazione di disastro economico in larghi strati di popolazione

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1953

della Campania, e specialmente dell'agro giuglianese-aversano (nelle provincie di Napoli e Caserta) — se intende intervenire presso i vari dicasteri e organi interessati perché, con provvedimenti di assoluta urgenza:

1°) siano accordati ai produttori di questa frutta particolari facilitazioni nei trasporti interni e nell'esportazione;

2°) sia disposto l'acquisto di tale prodotto da parte delle Forze armate, enti assistenziali e altri organismi analoghi;

3°) sia accordata una moratoria, o, comunque, si intervenga presso le banche creditrici dei produttori, per impedire l'inevitabile fallimento di numerosissime aziende agricole e coltivatori diretti;

4°) siano concesse facilitazioni nell'acquisto di concimi e antiparassitari per l'annata in corso;

5°) siano studiate particolari norme perché il prodotto del meridione sia acquistato dalle imprese conserviere del Sud, a preferenza delle mele prodotte in altre regioni;

6°) sia facilitata in ogni modo l'utilizzazione dei frigoriferi della Federconsorzi di Aversa ». (10.510).

RISPOSTA. — « Si premette che la crisi del mercato delle mele non interessa soltanto la Campania, ma investe tutte le zone produttrici di mele e deriva in gran parte dall'eccezionale produzione avutasi nella decorsa campagna.

« Questo Ministero e quello del commercio con l'estero, al fine di alleggerire il mercato, hanno cercato e cercano con tutti i mezzi a disposizione, di favorire al massimo l'esportazione del prodotto in parola.

« Purtroppo non è stato sempre possibile in tale campo conseguire risultati del tutto favorevoli: infatti alcuni Paesi hanno chiuso i propri mercati per ragioni di ordine valutario, mentre altri, che avrebbero la possibilità di importare il prodotto in questione non lo importano, avendo notevolmente sviluppato la loro produzione.

« Per quanto concerne in particolare il problema del trasporto si fa presente che di recente è stata esaminata da parte del competente Dicastero la possibilità di ulteriori interventi in tema di tariffe ferroviarie.

« Nonostante i rilevanti oneri derivanti al bilancio ferroviario dall'applicazione dell'ordinario trattamento tariffario, col recente decreto ministeriale 23 dicembre 1952 si è accordato al trasporto delle mele destinate all'estero una nuova speciale agevolazione, con la quale sono state elevate dal 10 al 20 per

cento le riduzioni di prezzo per i trasporti percorrenti almeno 200 chilometri, e dal 20 al 25 per cento le riduzioni per i trasporti percorrenti da 200 a 500 chilometri.

« Sono stati, inoltre, confermati, e in parte migliorati, i prezzi speciali ridotti extraitaliani in vigore per l'esportazione verso l'Inghilterra e i porti del Mare del Nord (riduzioni del 30 per cento circa).

« Quanto all'utilizzazione dei magazzini frigoriferi di Aversa, gestiti dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, mentre si assicura di aver interessato la predetta federazione perché siano concesse ai produttori di mele della Campania tutte le facilitazioni possibili, si comunica che il Ministero dei trasporti, nella sua competenza ha appositamente accordato ai prodotti ortofrutticoli ivi appoggiati per la rispedizione all'interno o all'estero, i consueti benefici già accordati ad altri centri, e consistenti nel considerare cumulate le distanze del trasporto originario e quella del trasporto in rispedizione. Per ciascun carro di merce immesso negli impianti del centro e successivamente rispedito viene concesso, in tal modo, un abbuono sulla tassa di porto calcolata in base alle favorevoli tariffe speciali, di cui si è detto sopra.

« Questo Ministero ritiene che anche i provvedimenti richiesti al punto 2°) della interrogazione per quanto concerne l'acquisto di mele da parte delle Forze armate, enti assistenziali, ecc. possano effettivamente portare ad un miglioramento della situazione del mercato di tale prodotto; di conseguenza interesserà le amministrazioni competenti perché esaminino la possibilità di attuarli.

« Frattanto si rende noto che l'Amministrazione dell'esercito al fine di alleviare il disagio dei produttori di mele dell'agro giuglianese-aversano ha già provveduto a raccomandare, in particolar modo ai Comandi militari territoriali del centro sud, il massimo possibile consumo del predetto tipo di frutta.

« In egual modo stanno provvedendo le Amministrazioni della marina e dell'aeronautica.

« Circa i provvedimenti di carattere finanziario di cui al punto 3°) della interrogazione, si esprime l'avviso che non possa essere adottato quello eccezionale della moratoria, mentre potrebbero invece essere attuati altre provvidenze, quale la concessione ai produttori di mele di una congrua dilazione per l'assolvimento dei loro impegni bancari. Su tale punto sarà cura di questo Ministero di interessare le competenti amministrazioni.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1953

« In merito al quarto intervento richiesto, si fa presente che questo Ministero non ha la possibilità di accordare facilitazioni ai produttori danneggiati dalla crisi in questione per l'acquisto dei concimi ed antiparassitari.

« Saranno interessati i consorzi agrari della Campania, perché facciano il possibile per venire incontro ai suddetti produttori nelle forniture di materie utili all'agricoltura.

« Per ciò che si riferisce alla quinta richiesta, si osserva che il mercato delle mele si svolge all'interno in regime di libertà e perciò questo Ministero non può svolgere alcuna azione diretta ad impedire alle industrie conserviere del Sud di acquistare i prodotti loro occorrenti nelle zone di loro preferenza ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FANFANI.

CASERTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — « Per conoscere se intende presentare un disegno di legge che estenda l'applicazione e gli effetti della legge 28 dicembre 1950, n. 1079. Con questa furono emanate norme speciali e disposti benefici vari per i pubblici dipendenti che fossero stati non di ruolo alla data di entrata in vigore della legge stessa, e cioè al 13 gennaio 1951; mentre non fu analogamente provveduto per gli altri funzionari che, pur avendo gli stessi precedenti personali, erano già inquadrati nei ruoli organici in tale data e vengono per tanto a trovarsi in una strana condizione di inferiorità a tutti gli effetti, di anzianità e di carriera ». (10.744).

RISPOSTA. — « La legge 28 dicembre 1950, n. 1079, ha regolato il computo della anzianità, ai fini dello sviluppo del rapporto d'impiego o di lavoro, nei confronti dei dipendenti non di ruolo già allontanati dal servizio per circostanze dovute alla situazione politico-militare determinata dalla guerra, e successivamente « riassunti » dalla medesima persona giuridica (Stato o Ente pubblico minore), sia pure in altro ramo di servizio o in altra amministrazione dello stesso ente. Il termine « riassunzione » chiarisce infatti che deve trattarsi di una nuova assunzione da parte della medesima persona giuridica pubblica con la quale preesisteva il rapporto cessato.

« La legge ha, dunque, il suo fondamento nella considerazione che, senza le predette circostanze di carattere eccezionale, i dipendenti in parola non sarebbero stati allontanati dal servizio.

« Per ciò essa non ha preso né poteva prendere in considerazione gli impiegati di ruolo,

i quali hanno un rapporto stabile di impiego, che non poteva cessare così come erano cessati i rapporti precari.

« Infatti, i rapporti di ruolo non sono sottoposti a termine o a condizione, e non sono risolvibili *ad mutuum*, sicché le situazioni politico-militari del periodo bellico non hanno comunque influito sulla loro continuità.

« Mancano, per tanto, le premesse per una eventuale estensione della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, al personale di ruolo ».

Il Sottosegretario di Stato: ANDREOTTI.

CAVAZZINI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere quali misure intende prendere per mettere termine ad una serie di soprusi e sopraffazioni contro cittadini ed organizzazioni da parte del commissario di pubblica sicurezza di Adria (Rovigo), soprusi che sono in netto contrasto con i principi della Costituzione.

« Nel paese di Adria, domenica 23 novembre 1952 mentre l'interrogante teneva una conferenza sulla legge elettorale, pronunciava la seguente frase: « Il signor commissario di Adria è un po' troppo zelante nell'applicare la legge, perché due giorni prima ha fatto levare dai manifesti il testo in cui si leggeva: « Conferenza sulla legge elettorale-truffa ».

« Appena finito di pronunciare queste parole, il commissario si alzava in piedi in mezzo alla sala gesticolando e inveendo con minacce contro l'interrogante in modo provocatorio che indispettì tutta la popolazione presente. L'interrogante cercava di calmarlo richiamandolo ai suoi doveri di funzionario, ma quegli continuò con frasi insultanti e senza nemmeno aver capito il senso delle parole rivoltegli e nel lasciare il teatro pronunciò con forza le seguenti parole: « Non ne avrete per molto tempo, presto avrete finito di approfittare della tribuna per parlare ».

« La popolazione ha manifestato la sua disapprovazione di fronte alle parole insolenti, che offendono la dignità dei cittadini di Adria e chiede che fatti del genere, che si ripetono troppo sovente ad Adria, non abbiano più a verificarsi.

« L'interrogante chiede all'onorevole Ministro se non ritenga di disporre una sollecita inchiesta e prendere tutte le misure necessarie affinché cessino tali atti arbitrari, che sono in contrasto con la Costituzione », (già orale 4330).

RISPOSTA. — « Nessun abuso o sopraffazione è stato commesso dal commissario di pubblica sicurezza di Adria che, nella circo-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1953

stanza cui si riferisce l'interrogazione, si limitò a richiamare l'oratore che lo aveva offeso, senza pronunciare la frase che gli viene attribuita.

« Comunque su quanto è avvenuto è stato riferito all'autorità giudiziaria ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

CESSI. — *Al Ministro degli affari esteri.*
— « Per conoscere quali garanzie di trattamento umano possono fornire ai lavoratori che emigrano fiduciosi della tutela degli organi governativi, che li reclutano, per risparmiare ad essi la triste esperienza sofferta dai profughi del Polesine, rientrati in patria dal Brasile nei giorni scorsi in condizioni pietose, o quella toccata a rurali padovani in Francia, costretti ad abbandonare l'occupazione per intollerabile inadempienza da parte delle aziende ingaggiatrici, e perseguiti da azione giudiziaria per essersi sottratti a ingiusto sfruttamento ». (10.572).

RISPOSTA. — « 1°) Nel Polesine sono state reclutate, lo scorso anno, 64 famiglie coloniche per essere avviate in Brasile, con passaggio marittimo a carico del C.I.M.E. e quindi senza nessun onere finanziario per gli emigrati, tenuto anche conto che il trasporto dal luogo di origine fino al porto d'imbarco era a carico del Governo italiano e quello dal porto di sbarco al luogo di lavoro a carico del Governo brasiliano.

« All'atto del reclutamento le famiglie sono state informate circa le condizioni di vita e il trattamento salariale che avrebbero trovato nel nuovo ambiente di lavoro, e ciascun capo di famiglia ha rilasciato una dichiarazione scritta con la quale accettava le condizioni di lavoro offerte.

« Con la stessa procedura e alle medesime condizioni di cui sopra furono reclutate, a cura degli uffici provinciali del lavoro, sulla base di indicazioni fornite dal Ministero degli affari esteri, numerose famiglie coloniche, in varie regioni d'Italia, fino a un totale di 763 famiglie, per complessive 5809 unità, tutte partite entro il mese di dicembre dello scorso anno.

« Con questo il Governo italiano ha inteso attuare un primo tentativo di emigrazione agricola organizzata verso il Brasile, dopo avere accuratamente concordato con i competenti organi brasiliani le condizioni minime di trattamento salariale, di assistenza sociale, sanitaria e religiosa.

« In base alle predette intese tra i due governi, è stato possibile scegliere le aziende

agricole che presentavano le migliori condizioni, fra quelle ubicate negli Stati del Brasile che per clima e per grado di evoluzione sono i meno dissimili dall'ambiente rurale italiano. (Stati di San Paolo e del Paraná).

« Questo ha fatto sì che la maggior parte delle famiglie coloniche italiane avviate in Brasile abbiano accettato il collocamento loro offerto, giungendo anzi, in alcuni casi, a chiamare dopo poche settimane altri parenti dall'Italia.

« Una minoranza delle 763 famiglie coloniche di cui sopra è risultata inadattabile all'ambiente, nonostante i ripetuti tentativi fatti da parte dei nostri uffici consolari in Brasile, in collaborazione con i competenti organi brasiliani, di curare il reimpiego di quelle che non avevano ritenuto soddisfacenti le condizioni di vita e di lavoro del primo collocamento. Tra le famiglie risultate inadattabili, e quindi rimpatriate a spese del Governo italiano, sono quelle provenienti dal Polesine ed alle quali si riferisce l'onorevole interrogante (a tutt'oggi 22 su 64 partite).

« Per queste ultime famiglie, l'impressione unanime di tutti coloro che si sono occupate della loro assistenza (enti pubblici e privati, italiani e brasiliani) è stata nel senso che si tratta di persone le quali, anche perché già provate dal triste evento delle alluvioni che avevano distrutto i loro averi, erano psicologicamente poco adatte ad affrontare le naturali difficoltà iniziali dell'acclimatamento in un ambiente nuovo di vita e di lavoro.

« Le famiglie rimpatriate hanno ricevuto fin dal momento dello sbarco ogni possibile assistenza da parte degli organi del Ministero del lavoro, i quali hanno curato il rientro ai paesi di origine e si stanno adoperando per adottare le misure opportune per il loro reinserimento nella normale attività agricola.

« 2°) Per quanto riguarda la situazione in cui sarebbero venuti a trovarsi alcuni rurali padovani emigrati in Francia, dagli accertamenti eseguiti è risultato un solo caso del genere di quelli accennati dall'onorevole interrogante. Si tratta di due coniugi di Agna (Padova) che, emigrati in Francia per lavori di sarchiatura, diradamento ed estirpamento delle barbabietole, restarono alle dipendenze del datore di lavoro per circa cinque mesi anziché per i sette mesi stabiliti dal contratto e, rientrati in Italia, hanno recentemente ricevuto, tramite la pretura di Conselve (Padova), la citazione del giudice di pace del Cantone d'Outarville a pagare la somma di franchi-francesi 100.000 a titolo di danni per

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 8 MARZO 1953

rottura abusiva di contratto, oltre interessi e spese.

« I competenti uffici del Ministero del lavoro, nonché la nostra rappresentanza consolare, non mancheranno di prestare ai predetti lavoratori tutta l'assistenza del caso.

« In linea generale la situazione dei nostri lavoratori in Francia, ampiamente garantita dagli accordi in vigore, che assicurano l'assoluta parità dei nostri connazionali con i lavoratori francesi, non ha dato luogo ad inconvenienti di rilievo, anche dal punto di vista dell'applicazione pratica degli accordi stessi. In particolare l'emigrazione stagionale dei bieticoltori si svolge con reciproca soddisfazione ».

Il Sottosegretario di Stato: DOMINÈDÒ.

CICERONE. — *Al Ministro dei trasporti.*
— « Per conoscere per quali motivi gli autotrasportatori Lisi Carlo e Francesco da Fasano (Brindisi), malgrado avessero essi presentato i richiesti documenti nei termini dovuti, ed avendo inoltre il titolo privilegiato di combattenti e reduci, siano stati esclusi dalla graduatoria della provincia di Brindisi, per la concessione dell'autorizzazione del trasporto merci in conto terzi ». (10.653).

RISPOSTA. — « Le ditte Lisi Carlo e Lisi Francesco hanno presentato domanda per concorrere al rilascio di dieci autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi per autocarri di portata superiore ai 25 quintali, ammesse per la provincia di Brindisi con provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 settembre 1952, n. 204, e da rilasciare secondo la procedura prescritta con il decreto ministeriale del 2 agosto 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 agosto 1952, n. 189.

« Ai sensi dell'articolo 1 del decreto, entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data del 3 settembre 1952 (data di pubblicazione del provvedimento) le domande dovevano essere presentate corredate di tutta la documentazione, compresa quella comprovante il possesso dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 3.

« La graduatoria delle domande è stata determinata dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Puglia, con provvedimento in data 29 gennaio 1953, n. 608, in base alle preferenze previste nel citato articolo 3, da applicare nell'ordine successivo ed esclusivo stabilito dalla disposizione,

« Le ditte Lisi Carlo e Lisi Francesco, che hanno presentato domanda di autorizzazione generica senza indicare gli estremi di riconoscimento degli autocarri, sono state classificate rispettivamente ai numeri 16 e 17 della graduatoria, perché in possesso del solo ed ultimo titolo di preferenza n. 7, costituito dalla priorità della data di iscrizione presso la Camera di commercio.

« Le 15 ditte che le precedono in graduatoria sono in possesso di preferenze di ordine superiore:

1°) residenza in comuni sprovvisti o insufficientemente provvisti di autocarri;

2°) esercizio in atto del trasporto di merci con mezzi a traino animale;

6°) priorità della data di acquisto della proprietà dell'autocarro.

« Circa la preferenza connessa con la qualifica di reduce (preferenza n. 5 prevista dal già citato articolo 3), le ditte Lisi Carlo e Francesco non hanno presentato documenti idonei — secondo le disposizioni vigenti — per l'attribuzione dei benefici accordati ai combattenti, e cioè — oltre all'estratto o copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare — la dichiarazione integrativa prevista dalle circolari in data 1° agosto 1948, n. 5000 del Ministero della difesa (Esercito, e in data 3 luglio 1948, n. 27200/OM del Ministero della difesa (Marina).

« I due interessati hanno presentato ciascuno a corredo della domanda:

a) il signor Lisi Carlo, un estratto del foglio matricolare rilasciatoogli dalla Capitaneria di porto di Brindisi (nel quale, tra l'altro, non si fa cenno alle campagne di guerra) — per i militari della Marina, l'unico ente idoneo è il Ministero della marina, giusta la circolare citata n. 27200/OM — e una dichiarazione della sezione di Fasano della Associazione combattenti e reduci comprovante la sua iscrizione all'associazione stessa;

b) il signor Lisi Francesco, soltanto la dichiarazione della Associazione combattenti e reduci.

« Non essendo tali documenti idonei a norma di legge, non è stato possibile applicare nei loro confronti la preferenza n. 5 — qualifica di reduce — prevista dall'articolo 3.

« La medesima decisione è stata adottata anche nei confronti di tutte le altre ditte che hanno presentato documenti militari inidonei o dichiarazioni delle associazioni combattentistiche.

« Pertanto, in relazione al numero delle autorizzazioni disponibili per la provincia di Brindisi (dieci) e alle posizioni in gradua-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1953

toria assegnate, le due ditte Lisi Carlo e Lisi Francesco non hanno potuto conseguire l'autorizzazione di cui trattasi ».

Il Ministro: MALVESTITI.

COLASANTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se intende disporre che, nelle assegnazioni degli alloggi I.N.A.-Casa, si tenga conto di sopravvenute circostanze di forza maggiore, come i crolli di fabbricati per alluvioni o per altre calamità, verificatesi dopo i termini di presentazione delle domande degli aspiranti agli alloggi stessi.

« Un provvedimento del genere si ritiene particolarmente necessario ed urgente per i lavoratori, dipendenti dallo Stato o da aziende private, che hanno concorso in base al bando n. 4169, che son rimasti senza case per distruzioni causate dall'ultima alluvione di Napoli e che, per non essere stata considerata la loro attuale posizione, risultano esclusi dalla graduatoria provvisoria delle assegnazioni pubblicate sul foglio annunci legali della provincia di Napoli del 3 gennaio 1953, n. 54 ». (10.467).

RISPOSTA. — « Come è certamente noto all'onorevole interrogante, a' termini dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1951, n. 1089, la classe ed il punteggio degli aspiranti ad un alloggio della gestione I.N.A.-Casa vengono stabiliti, in base alle condizioni del richiedente all'atto della presentazione della domanda.

« D'altro canto, una modificazione della graduatoria può aversi, solo quando vengano a mancare le condizioni che hanno determinato l'accoglimento della domanda dell'aspirante, e non già quando, per essere insorta situazione di maggior disagio per l'aspirante stesso, dopo la presentazione della domanda, questi venga a trovarsi, subbiettivamente, ad aver maggior titolo per l'assegnazione.

« Lo scrivente è più che conscio e partecipe delle ragioni umane e sociali che hanno motivato le premure dell'onorevole interrogante, in considerazione dei danni arrecati agli edifici e alle persone della città di Napoli da un recente nubifragio.

« Per quanto più sopra premesso, tuttavia, non ricorre la possibilità di valutare diversamente le mutate condizioni, in cui sono venuti a trovarsi taluni aspiranti agli alloggi per effetto del sinistro in questione.

« È ovvio, infatti, che un provvedimento modificativo della graduatoria provvisoria del concorso relativo al bando n. 4169 (già

pubblicata sul foglio annunci legali della provincia di Napoli in data 3 gennaio 1953), costituirebbe una palese violazione di legge, che, ledendo gli interessi legittimi degli altri concorrenti, potrebbe essere impugnato con prospettive di successo.

« Comunque, risulta a questo Ministero che i casi che trovano, nella fattispecie, origine nelle cennate circostanze di forza maggiore sono ben pochi e che essi possono e debbono formare oggetto di esame da parte del comitato dei senza-tetto ».

Il Ministro: RUBINACCI.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se può essere accolta la domanda del comune di Campodipietra (Campobasso), diretta ad ottenere in concessione una zona del tratturo, che ne attraversa l'agro, per adibirla a campo sportivo ». (10.168).

RISPOSTA. — « Alla interrogazione sopra riportata risponde questo Ministero, in quanto la richiesta con essa formulata rientra nella sua specifica competenza.

« La zona che il comune di Campodipietra chiede in concessione precaria per adibirla a campo sportivo potrà essere assentita subordinatamente all'esito favorevole dell'istruttoria attualmente in corso presso il Commissariato per la reintegra dei tratturi in Foggia.

« Qualora la istruttoria si conclude, come si prevede, favorevolmente, il comune dovrà obbligarsi:

a) a pagare un canone annuo a favore dell'erario;

b) a risarcire i danni (ed i frutti pendenti) nei confronti di quei concessionari che, avendo eventualmente coltivato il suolo, fossero costretti a lasciarlo libero.

« Dovrà, inoltre, essere assicurato il transito armentizio ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FANFANI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa alla concessione chiesta dalla società cooperativa "Tre Fontane" di Sepino (Campobasso), di sfruttamento delle sorgenti "Tre Fontane" ivi situate ». (10.254)

RISPOSTA. — « Non risulta presentata a questo Ministero alcuna pratica dalla società cooperativa "Tre Fontane" di Sepino (Campobasso), per lo sfruttamento delle sorgenti "Tre Fontane" ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1953

« Chieste notizie al dipendente Ispettorato compartimentale di Pescara, è risultato che nemmeno a quell'ufficio è stata mai presentata alcuna pratica del genere ».

Il Ministro: FANFANI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno istituire nel comune di Guglionesi (Campobasso) corsi di addestramento per aggiustatori meccanici, falegnami, muratori e terrazzieri ». (10.608).

RISPOSTA. — « Si comunica che, per il comune di Guglionesi, è già stata autorizzata la istituzione di un corso di addestramento professionale "taglio e cucito", della durata di 4 mesi per 30 lavoratrici disoccupate.

« È inoltre in via di autorizzazione un altro corso di addestramento professionale per "muratori carpentieri" della durata di mesi 8, per numero 30 lavoratori.

« Poiché per lo stesso comune, com'è noto all'onorevole interrogante, è stato già autorizzato un cantiere di lavoro, della durata di 76 giorni, per numero 70 lavoratori, si ritiene che siano state soddisfatte le esigenze del comune stesso in relazione al numero degli abitanti e a quello dei disoccupati ».

Il Ministro: RUBINACCI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quando potranno essere restituiti al comune di Guglionesi (Campobasso) metri-quadrati 800 circa di suolo, non utilizzati, per la costruzione ivi della prima palazzina I.N.A.-Casa ». (10.609).

RISPOSTA. — « Poiché la questione riflette la competenza dello scrivente, si comunica quanto segue.

« Il 29 novembre 1950 il consiglio comunale di Guglionesi deliberò la cessione gratuita — senza riserva alcuna — di un'area di proprietà del comune, lungo la via Capitano Verri, della superficie di metri-quadrati 1122 circa con i lati di metri-lineari 25,50 e metri-lineari 44.

« In data 7 ottobre 1950 fu emesso dal prefetto di Campobasso il decreto di occupazione temporanea — per acri due — ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1949, numero 43, nonché n. 71 e seguenti della legge 25 luglio 1865, n. 2359.

« L'amministrazione comunale, mentre la gestione I.N.A.-Casa stava predisponendo gli atti per il perfezionamento del rogito di trasferimento della proprietà dell'area in esame,

ha chiesto, con deliberazione di giunta n. 21, la retrocessione della porzione di suolo rimasta libera dalle costruzioni adducendo il pretesto che l'area di cui trattasi era stata offerta per essere interamente occupata dagli edifici e non per essere utilizzata anche in opere di giardinaggio.

« A seguito di ciò, dopo accurato esame sia dell'aspetto tecnico che delle esigenze prospettate dagli inquilini in ordine al decoro della zona, la gestione, nel concedere il nulla osta alla riduzione dell'area, ha chiesto al comune di Guglionesi di voler approntare e trasmettere i nuovi documenti necessari per il perfezionamento del rogito notarile, fra i quali una nuova delibera consigliare che tenga conto della riduzione di superficie e delle servitù di prospetto ed inedificandi.

« Il perfezionamento del rogito non è però ancora avvenuto per insorta divergenza tra detto comune e la stazione appaltante (I.A.C.P. di Campobasso) circa l'assunzione dell'onere relativo alla raccolta e presentazione dei documenti anzidetti ».

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: RUBINACCI.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se non ritenga urgentissimo intervenire per far sì che siano liquidati a favore della signora Maria Anna Rivellini, da Gambatesa (Campobasso), che li attende da quattro anni, gli assegni di previdenza, che essa, avendo 83 anni, teme molto di non poter riscuotere prima di morire ». (10.659).

RISPOSTA. — « Con i soli dati (nome e cognome) indicati, nella interrogazione dell'onorevole interrogante non è stato possibile rintracciare alcuna pratica di pensione intestata alla signora Rivellini Maria Anna.

« Per poter dare notizie circa la liquidazione dell'assegno di previdenza a favore della succitata è necessario che l'onorevole interrogante si compiaccia far conoscere le generalità complete del militare defunto ed il numero del certificato di iscrizione (libretto di pensione) di cui è titolare la parte, che consentano a questa amministrazione di individuare il relativo fascicolo ».

Il Sottosegretario di Stato per le pensioni di guerra: TESSITORI.

COLITTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno accogliere il fervido voto dell'amministrazione comunale di Campomarino (Campobasso) che

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1953

sia abolito per la ditta Tomarelli Luigi, che gestisce la linea automobilistica Serracapriola-Termoli, il divieto di carico di viaggiatori per Termoli e da Termoli per Campomarino ». (10.664).

RISPOSTA. — « La questione relativa alla rimozione del divieto di servizio locale sul tratto Campomarino-Termoli dell'autolinea Serracapriola-Campomarino-Termoli, esercitata dall'impresa Luigi Tomarelli, verrà esaminata e discussa a Bari in riunione compartimentale.

« È da far presente però che al traffico tra i centri di Campomarino e Termoli provvede, oltre l'esercizio ferroviario statale, anche la impresa Langiano Leonardo a mezzo dell'autolinea scalo Portocannone-Campomarino-Termoli esercitata con tre coppie di corse giornalieri.

« L'impresa Langiano infatti ha, anche essa, presentato domanda per ottenere l'intensificazione dell'autolinea predetta sul tratto Campomarino-Termoli ai fini del soddisfacimento di tutte le esigenze del traffico prospettato dall'amministrazione comunale di Campomarino.

« Ciò stante, entrambe le richieste — l'una fatta dall'impresa Tomarelli, l'altra fatta dall'impresa Langiano — verranno esaminate nella stessa riunione compartimentale.

« Sulla base delle risultanze istruttorie non si mancherà di comunicare all'onorevole interrogante le determinazioni che sarà possibile adottare in ordine al miglioramento delle comunicazioni tra Termoli e Campomarino ».

Il Ministro: MALVESTITI.

COLITTO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste.* — « Per conoscere le ragioni per le quali si sarebbe abbandonato lo sfruttamento della miniera di lignite, esistente ai confini dell'agro di Sepino (Campobasso) con quello di Sassinoro (Benevento), e quali pratiche debbono essere svolte, perché lo sfruttamento possa essere ripreso ». (10.779).

RISPOSTA. — « L'onorevole interrogante, nell'indicare la miniera di lignite esistente ai confini dell'agro di Sepino (Campobasso) con quello di Sassinoro (Benevento), si ritiene abbia inteso riferirsi alla miniera di "Morcone" sita in territorio del comune di Morcone, della provincia di Benevento, l'unica esistente nella zona.

« Le notizie che si trasmettono riguardano pertanto la predetta miniera.

« La concessione per lignite "Morcone" fu accordata alla Società per azioni lignite Italia meridionale (L.I.M.S.A.) con decreto ministeriale 11 marzo 1941 e fu tenuta in attività per qualche anno fino a quando gli eventi bellici costrinsero ad abbandonare i lavori e causarono gravi danni alle attrezzature esterne.

« Nel 1945 la società riprese i lavori in sotterraneo, provvide a riordinare gli impianti esterni ed iniziò una nuova attività proseguita fino a tutto il 1947 ma fu poi costretta a richiedere l'autorizzazione per sospendere ogni attività nel luglio 1948.

« Il giacimento del Morcone, invero, presenta gravi difficoltà di coltivazione in relazione al fatto che il banco lignitifero è di modesto spessore e si trova incassato nelle argille fortemente spingenti, sotto un regime di acque sotterranee che provoca invasioni di fango nei cantieri.

« Tali difficoltà hanno determinato un elevato costo di produzione per cui anche nel periodo bellico la produzione non era ottenuta a prezzi economici.

« Si aggiunga, inoltre, che la lignite del Morcone è di tipo assai scadente con basso potere calorifico ed elevate percentuali di umidità e di ceneri per cui non potrebbe reggere la concorrenza di altri similari prodotti italiani.

« Questo Ministero, pertanto, su conforme parere del Consiglio superiore delle miniere, con decreto 13 gennaio 1950 autorizzò la società a sospendere i lavori di coltivazione della miniera per la durata di quattro anni.

« Tenuto conto che le condizioni attuali del mercato lignitifero non consentono un esercizio economico neppure per le miniere più importanti e considerato che i cantieri della miniera Morcone sono completamente franati per cui occorrerebbero cospicui investimenti per la loro riapertura, questo Ministero non ritiene attualmente possibile imporre la riattivazione di una industria che sarebbe destinata ad un sicuro insuccesso ».

Il Ministro dell'industria e commercio: CAMPILLI.

CREMASCHI CARLO E CAVALLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se, conformemente a quanto è stato disposto per gli altri laghi dell'alta Italia, non intenda adottare quanto prima anche nei confronti del lago Sebino provvedimenti di gestione commissariale per la navigazione e ciò in rela-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1953

zione all'importanza sociale turistica ed economica che riveste il problema della navigazione per il lago d'Iseo ». (10.670).

RISPOSTA. — « Le caratteristiche del servizio di navigazione sul lago d'Iseo sono sostanzialmente diverse da quelle degli altri laghi dell'alta Italia, che hanno determinato la necessità della istituzione di gestioni governative.

« Per il lago d'Iseo, infatti, il servizio di navigazione, di assai modesta importanza specie per quanto riguarda il traffico viaggiatori, è attualmente affidato all'impresa Sebina mediante una concessione provvisoria che, scaduta nel gennaio scorso, è stata rinnovata per un altro anno in attesa di addivenire alla sistemazione del servizio mediante definitiva concessione all'industria privata con conseguente rinnovamento del materiale natante ed attuazione di un programma di esercizio più aderente alle esigenze di trasporto della zona interessata.

« L'istruttoria per detta concessione, per altro, non ha potuto avere sollecito corso perché le domande prodotte dalle varie ditte concorrenti partendo da programmi di esercizio basati su presupposti assolutamente diversi non si presentavano di agevole confronto tanto che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, al cui esame furono sottoposte, ha ritenuto necessario un supplemento d'istruttoria sulla base di un programma da esso fissato. I nuovi elementi prodotti dalle ditte interessate sono attualmente all'esame di questo Ministero e verranno quanto prima sottoposti nuovamente a detto Consesso.

« Comunque avendo l'impresa Sebina anche provveduto ai lavori più urgenti necessari alla regolare navigazione dei natanti in servizio, non vi sono allo stato attuale motivi che possano legittimare una gestione straordinaria governativa ».

Il Ministro: MALVESTITI.

DAL POZZO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere per quali motivi, con decreto del 30 dicembre 1952, ha concesso un sussidio straordinario ai lavoratori involontariamente disoccupati soltanto a quelli di 6 comuni della provincia di Treviso, mentre già con decreto del 30 maggio 1951 detto sussidio fu concesso per 90 giorni e per tutti i 94 comuni della provincia. Fatto inspiegabile, tanto più che attualmente il bisogno del sussidio è maggiormente sentito in quanto il numero dei disoccupati nel Trevignano è considerevolmente aumentato ed in generale la povertà della popolazione.

« Inoltre, visto che per il criterio ristrettivo con il quale detto sussidio fu concesso con il citato decreto 30 maggio 1951, per cui soltanto circa un decimo dei disoccupati iscritti all'ufficio di collocamento poterono beneficiarne, l'interrogante chiede che il criterio di concessione del sussidio venga rivisto al fine che ne possano beneficiare tutti i lavoratori involontariamente disoccupati e bisognosi, per tutti i comuni della provincia e tutte le categorie di lavoratori ». (10.592).

RISPOSTA. — « La richiesta formulata dall'onorevole interrogante deve essere esaminata alla stregua delle disposizioni dettate dalla legge 29 aprile 1919, n. 264, che disciplina la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione e di tale prestazione stabilisce i limiti e le condizioni di godimento.

« Come è noto, detta legge (articolo 36) ha attribuito al sussidio straordinario carattere di erogazione del tutto eccezionale, se è vero che la concessione del sussidio in parola può essere disposta per determinate località e limitatamente a particolari categorie professionali.

« Inoltre, la concessione è subordinata al concorso di particolari requisiti nei lavoratori interessati ed alle condizioni di lavoro, delle industrie locali e dei lavori pubblici da eseguire.

« È indubbio, per tanto, che la legge 29 aprile 1919, n. 264, ha dato al sussidio di disoccupazione un carattere di intervento straordinario, da concedersi soltanto ove si constati localmente uno stato di disoccupazione particolarmente grave determinato da cause eccezionali, ed una manifesta funzione di complementarità rispetto alle altre provvidenze (cantieri di lavoro, corsi di riqualificazione, lavori pubblici) dirette a promuovere l'impiego della mano d'opera disoccupata.

« Per quanto premesso, questo Ministero non ha la possibilità di dar corso alla richiesta a che il sussidio straordinario sia concesso a tutti i comuni della provincia di Treviso ed a tutte le categorie di lavoratori ».

Il Ministro: RUBINACCI.

DI DONATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — « Per sapere le ragioni per le quali, ad una richiesta della Federazione dei lavoratori dello spettacolo di Bari per la ricostituzione presso la R.A.I. di quella città di un complesso orchestrale di musica leggera, la direzione generale dello spettacolo ha dato questa veramente inverosimile rispo-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1953

sta: " A scampo di ogni equivoco e di ogni illusione, una orchestra leggera presso la sede di Bari è in assoluto contrasto con le direttive di questo ente ".

« L'interrogante ritiene, invece, opportuno ricordare che vi era già stato un ciclo di trasmissioni di musica leggera; che tale ciclo fu un successo lusinghiero dei complessi orchestrali locali e che servì a dare una soluzione parziale della disoccupazione della categoria dei lavoratori dello spettacolo ». (10.371).

RISPOSTA. — « In proposito, per incarico dell'onorevole Presidente del Consiglio, debbo, anzitutto, far presente che la richiesta della Federazione italiana lavoratori dello spettacolo per l'istituzione di un'orchestra leggera presso la sede R.A.I. di Bari non fu rivolta alla Presidenza del Consiglio, direzione generale dello spettacolo, ma alla direzione generale della R.A.I.

« Non fu, quindi, la Presidenza del Consiglio, ma la R.A.I. stessa, con lettera del 18 dicembre 1952, DR/RO 12398 a dare alla detta Federazione la risposta cui l'onorevole interrogante si riferisce.

« Quanto ai motivi del mancato accoglimento della richiesta della Federazione, si comunico che, da accertamenti eseguiti, risulta che la risposta negativa deriva dalla impostazione che, in base ad esigenze organizzative, funzionali ed artistiche, l'ente concessionario ha, ormai da tempo, dato ai propri complessi di musica sinfonica, lirica e leggera, distribuiti unicamente fra le città di Roma, Milano e Torino, con esclusione del concetto di ripartizione regionalistica, perché non rispondente alle accennate esigenze.

« Unica eccezione viene fatta per Napoli con un complesso, per altro, non stabile, di musica napoletana, data la indiscussa tradizione di alto interesse e di risonanza mondiale di detta musica ».

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: SPATARO.

DI DONATO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere:

1°) se è a conoscenza della viva agitazione esistente fra i braccianti della provincia di Bari per la mancata liquidazione degli aumenti arretrati degli assegni familiari, i quali hanno decorrenza dal 1° luglio 1952;

2°) le ragioni per le quali non si è ancora proceduto a tale liquidazione;

3°) quali provvedimenti e disposizioni intende prendere perché si proceda immediatamente alla liquidazione. Tale immediata

liquidazione si impone per la estrema miseria in cui vivono i braccianti della provincia di Bari ». (10.750).

RISPOSTA. — « Poiché la questione riflette la competenza dello scrivente, si chiarisce quanto segue.

« L'accordo per gli aumenti degli assegni familiari nel settore agricolo è stato stipulato in data 9 ottobre 1952, seppure dando ad esso una decorrenza 1° luglio 1952, decorrenza corrispondente, all'incirca, a quella degli aumenti concordati nel giugno 1952 per le categorie dell'industria e del commercio.

« È noto, per altro, che nel vigente sistema degli assegni familiari, gli accordi sindacali relativi a variazioni delle misure degli assegni medesimi, per divenire operanti devono essere trasformati in legge, da presentarsi quindi al Parlamento. Detta presentazione è già avvenuta. E poiché il relativo disegno di legge è stato già approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 12 febbraio 1953 è da confidare che entro breve termine esso possa essere approvato anche dalla Camera dei deputati ».

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: RUBINACCI.

DI DONATO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere le ragioni per le quali, fino ad oggi, non si è ancora provveduto ad estendere l'assicurazione contro la disoccupazione ai salariati ed ai braccianti agricoli.

« Ognuno è a conoscenza della disoccupazione bracciantile che affligge vaste zone del paese e specialmente le masse bracciantili della Puglia ». (10.753).

« Per sapere le ragioni per le quali non è stato ancora provveduto ad estendere ai salariati ed ai braccianti agricoli il sussidio straordinario di disoccupazione.

« Tale richiesta è giustificata dalla grave disoccupazione agricola esistente nel nostro paese e dalla grande massa di salariati e braccianti agricoli che per diversi mesi dell'anno restano completamente disoccupati ». (10.754).

RISPOSTA. — « Le richieste avanzate dall'onorevole interrogante riguardano sostanzialmente un unico argomento, essendo pregiudiziale per il godimento del sussidio straordinario, la sussistenza di un obbligo effettivo di assicurazione contro la disoccupazione.

« Come è noto, uno schema di regolamento d'esecuzione delle norme dell'articolo 32 della

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1953

legge 29 aprile 1949, n. 264, per l'assicurazione contro la disoccupazione dei lavoratori agricoli (salariati fissi e braccianti) fu già predisposto, ma sono emerse ed in più sopravvenute ragioni di carattere obiettivo, riguardanti le caratteristiche stesse del lavoro nel settore dell'agricoltura, che consigliano un attento esame di esso.

« In particolare, non sono risultate effettivamente superate, nello schema predetto, le concrete difficoltà dell'accertamento e del controllo dello stato di disoccupazione dei lavoratori interessati, specie per la discontinuità dell'occupazione e la facile evasione da ogni indagine nelle relative variazioni, talché di problematica realizzazione apparivano gli scopi che il provvedimento si proponeva di conseguire.

« D'altro canto, la imposizione dell'economia agricola del Paese di nuovi maggiori oneri sociali non poteva non generare una fondata perplessità, sia per il permanente squilibrio delle gestioni assistenziali e previdenziali, sia per lo sfavore manifestato al riguardo dalle stesse categorie interessate, timorose di qualsiasi iniziativa che possa condurre direttamente o indirettamente ad una riduzione delle già limitate possibilità di lavoro offerte dal settore dell'agricoltura.

« Ciò premesso non è tuttavia, inopportuno rammentare che una serie di provvedimenti e provvidenze è stata adottata — nell'ambito della competenza delle singole amministrazioni — al fine di alleviare la disoccupazione agricola.

« Basti ricordare :

1°) le disposizioni emanate per l'applicazione dell'imponibile di mano d'opera in agricoltura;

2°) i criteri di larghezza di questo Ministero nella concessione di cantieri di lavoro e principalmente di cantieri di rimboschimento la cui entità non era assolutamente prevista, quando fu emanata la legge 29 aprile 1949, n. 264;

3°) i considerevoli stanziamenti destinati dal Ministero dell'agricoltura a favore di lavori di miglioramento e di bonifica;

4°) le larghe concessioni di sussidio straordinario di disoccupazione a categorie di lavoratori, quali quelle della manovalanza generica e delle aziende del tabacco, categorie intermedie operanti promiscuamente nei settori dell'agricoltura e dell'industria ».

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: RUBINACCI.

FACCHIN. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per sapere se è a conoscenza delle dimissioni di un Consiglio dell'ordine dei medici per protestare contro la mancata applicazione della legge nei riflessi dei requisiti soggettivi necessari per essere ammessi all'esercizio della professione di medico e se risultino altre situazioni irregolari come quella denunciata.

« Si chiede di sapere se le doglianze sono fondate e in caso affermativo quali provvedimenti si intendono adottare ». (40.701).

RISPOSTA. — « Dagli atti di questo Alto Commissariato risulta che effettivamente nella provincia di Trento alcuni medici stranieri esercitavano la libera professione pur non essendo iscritti nell'albo professionale presso alcun ordine provinciale.

« Ora, com'è noto, a norma delle vigenti disposizioni, per l'esercizio di una professione sanitaria in Italia è necessaria l'iscrizione nel rispettivo albo di categoria e competenti a decidere in merito all'accoglimento della domanda sono i consigli direttivi degli ordini professionali, i quali possono concedere la iscrizione anche agli stranieri, quando siano cittadini di uno Stato con il quale il Governo italiano abbia stipulato un accordo speciale, sulla base della reciprocità (articolo 9 del decreto-legge 13 settembre 1946, n. 233).

« Poiché i suddetti stranieri appartengono a Stati con i quali non esiste alcun accordo del genere, agli stessi non dovrebbe essere consentita l'iscrizione all'albo di categoria per l'esercizio della professione sanitaria.

« In conseguenza, l'ordine dei medici interessato ha svolto ogni azione al fine d'impedire ai predetti l'esercizio della libera professione. In particolare, ha denunciato il dottore Otto Giese, cittadino tedesco, il quale sottoposto a procedimento penale da parte della pretura di Trento, si è giustificato asserendo che sono attualmente in corso fra il Governo italiano e quello germanico trattative per la reciprocità di esercizio della professione di medico.

« Il processo è stato rinviato.

« L'ordine dei medici, ritenendo che nel frattempo debbano essere comunque applicate le disposizioni di legge, ha chiesto che allo stesso venga inibito l'esercizio della professione medica in Italia, facendo presente che, qualora non venisse adottato tale provvedimento, il Consiglio direttivo dell'ordine stesso si sarebbe presentato dimissionario all'assemblea plenaria.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1953

« In effetti risulta che l'ambasciata della Repubblica federale di Germania in Roma ha comunicato al Ministero degli affari esteri che il Ministero della Repubblica federale tedesca sarebbe favorevole alla stipulazione di un accordo con l'Italia per un trattamento di reciprocità compensata in materia di esercizio delle professioni sanitarie.

« La predetta proposta è in atto all'esame presso il Ministero degli affari esteri, ma, nell'attesa dell'esito delle trattative in corso, al dottore Giese dev'essere inibito l'esercizio della professione.

« In tal senso sono state impartite istruzioni. Nel contempo sono state chieste informazioni per conoscere se nella provincia di Bolzano si siano lamentati i medesimi inconvenienti ».

L'Alto Commissario: MIGLIORI.

FARINET. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per sapere se gli risulti che somme costituenti eredità di cittadini italiani negli Stati Uniti, depositate regolarmente ante-guerra presso il Consolato generale d'Italia a New York (che a suo tempo ne diede comunicazione ufficiale, tramite procura della Repubblica competente agli interessati residenti in Italia) furono usufruite da funzionari del Consolato stesso per necessità di vita dipendenti dalla dichiarazione di guerra del governo fascista, che li pose nella impossibilità di avere qualsiasi mezzo di comunicazione con l'Italia; che tali depositi così distratti, sia pure per esigenze spiegabili, non sono a tutt'oggi stati reintegrati con versamento delle relative somme ai titolari dell'eredità che ne fecero finora invano richiesta al Ministero degli affari esteri il quale, pur convenendo nell'ammontare e nella liquidità delle somme, attribuisce l'inspiegabile ed inammissibile ritardo a mancato stanziamento da parte della ragioneria dello Stato; e se non creda quindi di disporre per l'immediato versamento di tali somme ». (10.590).

RISPOSTA. — « Effettivamente, da parte del Consolato generale d'Italia in New York furono utilizzati, per il funzionamento di quella rappresentanza, nel periodo 1943-45, fondi di pertinenza privata, provenienti da depositi regolarmente fatti presso quel consolato per eredità spettanti a terzi o per altri motivi.

« A tale riguardo furono richiesti al Tesoro i relativi fondi per il pagamento, con la istituzione nel bilancio di questo Ministero di un apposito capitolo, il 105-V esercizio 1951-1952: « Somme occorrenti per la liquidazione

di perdite di cambio dovute a rimborso di somme di altre amministrazioni o di privati introitate per il funzionamento degli uffici diplomatici e consolari all'estero fino al 30 giugno 1949 » con uno stanziamento di lire 18 milioni circa, regolarmente accordato con la legge 4 novembre 1951, n. 1197, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*, supplemento n. 270 del 23 novembre 1951.

« Dato, però, che l'assegnazione dei sindacati fondi era pervenuta a chiusura dell'esercizio per il quale era stata richiesta, la ragioneria centrale di questo Ministero ha dovuto rimanere in attesa della istituzione di un nuovo capitolo aggiuntivo per l'esercizio 1952-53, sul quale imputare i pagamenti in questione.

« Si può assicurare che, essendosi ora perfezionato il provvedimento con la istituzione del capitolo provvisorio aggiuntivo 142-IV dell'esercizio in corso, si procederà sollecitamente ad effettuare, a favore degli interessati, i rimborsi ad essi singolarmente spettanti.

« Disposizioni in tal senso saranno date alla ragioneria centrale di questo Ministero ».

Il Sottosegretario di Stato: TAVIANI.

GORINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere le ragioni per cui il Consorzio nazionale canapa non ha ancora disposto il pagamento della prima integrazione del prezzo della canapa del raccolto 1952 conferito all'ammasso.

« Stante le esigenze che premono gli agricoltori per le anticipazioni colturali ricorrenti in questa stagione, il pagamento della prima integrazione prezzi, che per consuetudine veniva sempre effettuato, si ravvisa quanto mai necessario e possibile, in quanto il consorzio ha già annunciato di poter corrispondere un prezzo finale superiore a quello corrisposto in passato ». (10.598).

RISPOSTA. — « A norma dell'articolo 12 del regio decreto-legge 8 novembre 1938, n. 1955, sulla disciplina della produzione e della utilizzazione della canapa, la ripartizione finale del ricavo delle vendite fra i conferenti, deve essere effettuata, dedotte le spese, al momento dell'esaurimento degli ammassi.

« E pertanto, sia la misura dell'integrazione di prezzo che la data in cui essa potrà venire corrisposta agli aventi diritto, non possono essere che strettamente legate all'andamento delle operazioni di vendita del prodotto, previa estinzione (articolo 11 del citato regio decreto-legge 8 novembre 1938, n. 1955) delle anticipazioni ricevute dagli istituti finan-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1953

ziatori e, quindi, alla situazione finale della gestione.

« Per la gestione in corso, mentre l'afflusso del prodotto all'ammasso, dato anche il congruo anticipo sul prezzo corrisposto all'atto del conferimento, si è svolto con ritmo accelerato, non altrettanto può dirsi per quanto concerne il suo assorbimento da parte degli utilizzatori nazionali ed esteri.

« Le vendite sui mercati esteri, in particolare, hanno segnato un periodo di stasi protrattosi fino allo scorso mese di gennaio.

« A differenza della decorsa gestione, nella quale fu possibile, in relazione all'allora più favorevole situazione di mercato, corrispondere, verso la metà del mese di marzo, una prima integrazione, per la corrente campagna, tenuto conto delle suesposte considerazioni, appare evidente che tale operazione potrà essere attuata solo dopo che si sia chiaramente delineata analoga possibilità ».

Il Ministro: FANFANI.

GRIFONE E AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere quali provvedimenti intende adottare nei confronti delle autorità di polizia che si sono rese responsabili dell'arresto arbitrario di numerosi lavoratori, che a Montefalcone Valfortore (Benevento) reclamavano, entro i limiti consentiti dalla legge, per ottenere la estensione dei lavori di bonifica », (già orale 4321).

RISPOSTA. — « In occasione delle manifestazioni cui si riferiscono gli onorevoli interroganti sono state arrestate soltanto due persone, perché responsabili di altraggio, e l'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria. Altre sette, fermate per accertamenti, sono state denunciate, a piede libero, per manifestazione sediziosa.

« Nessun provvedimento in conseguenza ha da adottare il Ministero nei riguardi dell'autorità di polizia, mancandone qualsiasi motivo ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

GUADALUPI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — « Per conoscere se hanno adottato o se intendano adottare provvedimenti nei confronti del dottore Vincenzo Montini — medico di reparto dell'Istituto sanatoriale « Cesare Braico » dell'I.N.P.S. sede di Brindisi — responsabile di un grave atto di violenza e di una seria provocazione nei confronti di un vecchio tuber-

colotico, invalido e pensionato di guerra Vincenzo Gaglione, ricoverato in quell'ospedale sanatoriale.

« In particolare se non ritengano opportuno disporre per una inchiesta sul posto per evitare che i ricoverati del ricordato ospedale sanatoriale siano sottoposti ad un trattamento morale ingiusto e antidemocratico, da parte di alcuni medici nei quali residua ancora una mentalità di pretta marca fascista ». (10.602).

RISPOSTA. — « Per incarico avuto dall'onorevole Presidenza del Consiglio dei ministri, si comunica, al riguardo, quanto segue.

« Dall'inchiesta già condotta nel sanatorio « Cesare Braico », è risultato che il giorno 20 novembre 1952, verso le ore 13, dovevano esser dimessi, per indisciplina, gli infermi Coppola Nicola e Scalcione Vincenzo. Ma, mentre il Coppola si allontanava pacificamente, lo Scalcione veniva colto da una crisi nervosa.

« In mancanza del direttore sanitario, intervenne il medico aiuto dottore Montini Vincenzo il quale, proceduto alla visita dell'ammalato, pure essendo convinto che lo Scalcione simulasse, ritenne opportuno isolarlo, chiudendo dall'esterno la camera, dopo aver fatto fermare la serranda della finestra ed asportare gli oggetti che avrebbero potuto rappresentare un pericolo per un malato in preda a crisi nervosa.

« Egli incaricò poi un portantino di vigilare il comportamento dello Scalcione e di avvertirlo non appena quest'ultimo fosse stato più calmo.

« Risulta che lo Scalcione, vistosi chiuso, raddoppiò le sue intemperanze e, frantumati i vetri degli spioncini applicati alla porta, chiese a gran voce di essere liberato. Ciò mise in agitazione i ricoverati che, tuttavia, furono tranquillizzati dall'immediato intervento del direttore del sanatorio.

« Ciò premesso, si assicura l'onorevole interrogante che, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale i fatti lamentati e, per conseguenza, anche l'atteggiamento assunto dal dottore Montini saranno opportunamente vagliati ad ogni effetto ».

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: RUBINACCI.

GUADALUPI, CALASSO, BOGONI E SEMERARO SANTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se, in relazione ai continui ed energici richiami avanzati dal sindacato nazionale tabacchi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1953

ne, aderente alla C.G.I.L. non ritenga disporre con opportuni provvedimenti perché sia provveduto definitivamente e con la massima urgenza alla erogazione del premio di fine campagna in favore delle operaie tabacchine.

« In particolare quali provvedimenti intenda adottare perché, con il rispetto da parte delle A.P.T.I. di quello esistente, sia discusso il rinnovo del contratto nazionale di lavoro e degli assegni familiari; il che comporta un urgente provvedimento per cui i concessionari speciali versino la rimanenza necessaria a fronteggiare l'onere derivante dall'ultimo concordato nazionale, stipulato nel febbraio 1952.

« Se infine è a conoscenza dello stato di agitazione in cui si sono poste le categorie interessate dalle operaie tabacchine della provincia di Brindisi per la mancata corresponsione di un tale diritto acquisito e sancito dall'accordo vigente ». (10.674).

RISPOSTA. — « Anche nell'anno in corso, avuta notizia della disdetta data dalle organizzazioni dei lavoratori dell'accordo collettivo di lavoro, stipulato nello scorso anno, questo Ministero si è premurato di prendere contatti con le parti, ai fini della soluzione della vertenza.

« All'uopo, in questa sede si sono avuti numerosi incontri con il presidente dell'Associazione produttori tabacchi italiani per ciò che concerne le richieste dei lavoratori.

« Inoltre, si è intervenuti presso il Ministero delle finanze affinché, previ opportuni contatti con i rappresentanti dell'A.P.T.I., fosse a questo consentito, in sede di stipulazione di contratto con le rappresentanze dei lavoratori, accogliere le richieste più eque e ragionevoli avanzate da questi ultimi.

« Risulta che, in atto, le trattative per il rinnovo del contratto in questione continuano in sede sindacale.

« Il Ministero si riserva di convocare le parti interessate alla vertenza non appena saranno state realizzate le premesse per utili conversazioni.

« Per l'erogazione del premio di fine campagna *una tantum*, l'A.P.T.I. ha assicurato che in questi giorni si procederà al pagamento del premio stesso ».

Il Ministro: RUBINACCI.

INVERNIZZI GAETANO. — *Al Ministro dell'industria e commercio, all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità e al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — « Per conoscere se non intendano intervenire direttamente per

superare l'anormale situazione creatasi nel settore dell'industria molitoria in seguito alla mancata applicazione del contratto nazionale di lavoro da parte di industriali di alcune province.

« L'interrogante ricorda che in data 18 luglio 1952 sotto l'alto patronato del Sottosegretario al lavoro presso il Ministero del lavoro veniva firmato l'accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro fra le associazioni padronali dell'industria molitoria e della pastificazione e le tre organizzazioni nazionali dei lavoratori della categoria.

« Mentre la maggioranza dei datori di lavoro ha dato regolare applicazione al contratto, in alcune province, in particolare del meridione e delle isole, alcuni industriali si rifiutano con vari pretesti di riconoscerne la validità, costringendo i lavoratori a sciopere per ottenere quanto previsto dal contratto stesso. La non osservanza del contratto, mentre crea un giustificatissimo malcontento fra i lavoratori che si vedono defraudare dei propri diritti, crea a loro spese le condizioni per una illecita concorrenza fra i datori di lavoro.

« L'interrogante chiede se non si ritenga di condizionare l'assegnazione ai molini e pastifici del grano di gestione statale alla osservanza del contratto nazionale di lavoro. In tal modo i lavoratori potranno avere giustizia ed una serie di agitazioni attualmente in corso in numerose province potrà avere termine ». (10.500).

RISPOSTA. — « Con la interrogazione sopra trascritta, l'onorevole interrogante suggerisce la opportunità di condizionare le assegnazioni di grano ai molini e pastifici alla osservanza del contratto nazionale di lavoro.

« A seguito delle intese intercorse con il Ministero dell'industria e commercio sul punto in questione, corre l'obbligo di comunicare che sulla proposta sono da formulare riserve, anche per le possibili ripercussioni che potrebbero verificarsi in fatto di rifornimenti degli sfarinati nelle zone di influenza dei molini ».

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: RUBINACCI.

LOMBARDI CARLO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — « Per sapere, dopo il riconoscimento da parte della commissione per le bonifiche del Consorzio idraulico e di miglioramento fondiario del basso pavese, con sede in Chignolo Po (Pavia), a quale categoria è stato assegnato detto consorzio e quale contributo si intende corrispon-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1953

dere per mettere il consorzio stesso in condizioni di portare a compimento le opere di bonifica in corso.

« E per conoscere, altresì, se non si ritenga di sollecitare l'approvazione dello statuto consortile già inviato al Ministero dell'agricoltura, dal commissario governativo del consorzio, fino dall'agosto 1951 », (già orale 4308).

RISPOSTA. — « Il provvedimento con il quale il Consorzio del basso pavese viene classificato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 febbraio 1933, n. 215, fra i consorzi di bonifica di seconda categoria, trovasi alla firma del Presidente della Repubblica.

« Per le opere da eseguirsi dal suddetto consorzio verrà concesso il contributo dello Stato nella spesa, nella misura determinata dalla predetta legge.

« Per quanto concerne l'approvazione dello statuto, questo Ministero vi provvederà, a norma degli articoli 60 e 71 della legge 13 febbraio 1933, n. 215, dopo che sarà stato perfezionato il provvedimento relativo alla classificazione del consorzio ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FANFANI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se sono veri i fatti seguenti accaduti a Napoli il giorno 26 ottobre 1952:

1°) il vigile annonario Orazio Maselli picchiato da 4 marinai americani;

2°) il signor Tommaso Vallefucio, industriale, colpito da pugni al viso da un militare americano;

3°) il signor Luigi Palmese, vetturino, percosso da un gruppo di *marines* americani.

« Per conoscere, inoltre, se non ritenga necessario di intervenire con la massima energia per impedire che continuino questi atti di violenza ad opera di militari americani », (già orale 4267).

RISPOSTA. — « I fatti si sono svolti in maniera diversa da come sono stati prospettati: si è trattato in sostanza di episodi comuni e di scarsissimo rilievo in una grande città marittima come Napoli.

« Non è mancato, comunque, nei singoli casi l'intervento, a' termini di legge, dell'autorità di pubblica sicurezza che ha anche provveduto ad informare l'autorità giudiziaria ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

MAGLIETTA. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere i provvedimenti che intende adottare a favore dei dipendenti assun-

tori delle ferrovie dello Stato: per mancato godimento del riposo settimanale e delle ferie annuali; per la mancata applicazione della legge 8 aprile 1952, n. 212, sull'aumento minimo di lire 2000; per la mancata corresponsione dello straordinario e della indennità di lavoro notturno ». (10.532).

RISPOSTA. — « A tale interrogazione è stata data risposta il 14 febbraio 1953. Avendo ora l'onorevole interrogante precisato che nell'anzidetta interrogazione ha inteso riferirsi ai « dipendenti degli assuntori », si comunica:

1°) l'aumento minimo di lire 2000, di cui alla legge 8 aprile 1952, n. 212, non ha né può avere alcuna influenza nella determinazione del corrispettivo del personale dipendente dagli assuntori. Infatti la retribuzione dei dipendenti statali, a mente delle disposizioni contenute nella legge 14 febbraio 1949, n. 40, ha rilievo unicamente per la determinazione dei compensi da corrispondersi agli assuntori;

2°) è per altro in corso di studio la revisione del trattamento dei dipendenti degli assuntori, per meglio adeguarne la retribuzione alla natura ed all'entità delle prestazioni e per estendere possibilmente ad essi le provvidenze di cui normalmente fruiscono i lavoratori dipendenti ».

Il Ministro: MALVESTITI.

MANGINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere per quali ragioni, a due anni di distanza dall'approvazione della commissione provinciale, non si è provveduto alla nomina delle commissioni di collocamento, per i seguenti comuni della provincia di Cosenza: Acri, Amanlea, Belvedere, Bisignano, Cassano al Ionio, Castrovillari, Cetraro, Corigliano, Longobucco, Montalto, Mormanno, Paola, Rossano, Roggiano Gravina, San Giovanni in Fiore, San Marco Argentano, Spezzano Albanese, Spezzano Sila, Tarsia, Trebisacce. L'interrogante fa presente che la commissione di Cosenza ha già dato il suo benestare, in data 3 febbraio 1950, provvedendo nella stessa data a trasmettere i nomi al Ministero per la successiva definitiva approvazione ». (10.645).

RISPOSTA. — « La proposta formulata, a suo tempo, dalla commissione provinciale per il collocamento di Cosenza, tendente ad istituire le commissioni comunali per il collocamento nei comuni richiamati dall'onorevole interrogante, non fu accolta da questo Ministero in quanto non sembrò che in zone prevalentemente

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1953

mente agricole, come quelle dei comuni di cui trattasi, fosse necessario affiancare ai collocatori comunali un organismo a carattere collegiale.

D'altra parte, nelle località in questione, risultavano, allora, istituite le commissioni per l'imponibile di mano d'opera in agricoltura previste dalla legge 16 settembre 1947, n. 929, per cui l'eventuale costituzione delle commissioni comunali per il collocamento avrebbe rappresentato un inutile doppione.

« Comunque, si precisa che in data 1° agosto 1952 è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Cosenza, la quale, a mente dell'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 586 (che modifica l'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264) potrà richiedere che questo Ministero autorizzi il prefetto di tale città ad istituire commissioni per il collocamento in determinati comuni della provincia ».

Il Ministro: RUBINACCI.

MANCINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere per quale ragione non è stato ancora emanato il decreto per il sussidio straordinario di disoccupazione per i comuni della provincia di Cosenza nonostante che da parte delle autorità provinciali e delle organizzazioni sindacali interessate da più tempo sia stata rappresentata la drammatica situazione nella quale si trovano i 73 comuni della provincia di Cosenza per i quali il sussidio straordinario di disoccupazione dovrebbe essere emanato.

« L'interrogante fa inoltre presente che per l'anno passato il decreto fu emesso in data 6 febbraio 1952 e che pertanto non si riesce a comprendere il ritardo di quest'anno, tanto più grave in considerazione della accresciuta disoccupazione dei lavoratori della provincia. Infine si precisa che il ritardo nell'emissione del decreto lascerebbe praticamente inoperante il diritto riconosciuto ai lavoratori per il sussidio straordinario ». (10.646).

RISPOSTA. — « La questione particolare proposta dall'onorevole interrogante, circa la concessione del sussidio straordinario ad alcuni comuni della provincia di Cosenza, va esaminata alla stregua delle disposizioni dettate dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, che disciplina la materia della citata prestazione e ne circoscrive i limiti e le condizioni di godimento.

« Infatti, l'articolo 36, oltre a stabilire che la concessione del sussidio può essere disposta « per determinate località e limitatamente

a particolari categorie professionali », ne subordina il godimento al concorso di particolari requisiti nei lavoratori interessati e alle condizioni di lavoro delle industrie locali e dei lavori pubblici da eseguire.

« La concessione del sussidio straordinario in questione ha, pertanto carattere del tutto eccezionale e funzione subordinata e complementare rispetto alle provvidenze dirette a promuovere l'impiego della mano d'opera disoccupata, talché non sussiste la possibilità di aderire a richieste, tendenti a dare al sussidio straordinario la natura di concessione annualmente ricorrente o applicabile senza limiti.

« Occorre, per altro, rilevare che questo Ministero si è indirizzato con criteri di larghezza verso le altre forme di assistenza ai lavoratori disoccupati anch'esse previste dalla legge 29 aprile 1949, n. 264 (cantieri di lavoro e di rimboschimento, corsi di riqualificazione professionale).

« Si aggiunge che, per quanto concerne gli 86 comuni della provincia di Cosenza (tale, infatti, e non di 73 è il numero dei comuni segnalati, avendo la prefettura avanzato proposta aggiuntiva per altri 13) le relative proposte sono in riesame alla stregua dei principi soprannunciati ed al riguardo sono stati richiesti agli uffici provinciali competenti i dati ed elementi necessari secondo istruzioni all'uopo impartite dal Ministero.

« Tali proposte verranno portate, come per legge, all'esame della competente commissione per l'avviamento al lavoro e l'assistenza ai lavoratori disoccupati, nella sua prossima riunione ».

Il Ministro: RUBINACCI

MONTELATI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere per quali motivi non si è provveduto al rinnovamento della commissione provinciale di collocamento della provincia di Firenze e della Commissione comunale dei comuni della provincia stessa scadute da circa un anno.

« Tale carenza determina gravissimo malcontento fra i lavoratori disoccupati per la disfunzione degli uffici di collocamento e le riscontrate gravissime violazioni della legge 24 aprile 1949, n. 264, che sono facilitate dal mancato controllo del delicatissimo ufficio di avviare al lavoro i disoccupati ». (10.647).

RISPOSTA. — « Si è in grado di assicurare che il decreto di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Firenze trovasi in corso di emanazione.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1953

« Detto organismo collegiale, non appena sarà stato formalmente ricostituito, potrà, ai sensi dell'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 586, (che modifica l'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, avanzare proposta a questo Ministero affinché il prefetto di Firenze sia autorizzato a procedere alla rinnovazione delle commissioni comunali per il collocamento, a suo tempo istituite in alcuni comuni della provincia, ed ora scadute per il trascorso biennio ».

Il Ministro: RUBINACCI.

NATALI ADA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere i motivi per cui non viene riaperto il cantiere forestale di Poggio di Bretta (Ascoli Piceno) ». (10.760).

RISPOSTA. — « L'Ufficio provinciale del lavoro di Ascoli Piceno non ha ritenuto di includere nel piano di proposte di cantieri di rimboschimento e lavoro, il cantiere di Poggio di Bretta, poiché, a giudizio degli organi locali, con gli altri interventi già disposti possono considerarsi soddisfatte le più urgenti necessità locali ».

Il Ministro: RUBINACCI.

POLANO. — *Ai Ministri della marina mercantile e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per conoscere i loro intendimenti circa la estensione della previdenza marinara ai pescatori, per assicurare a questi benemeriti lavoratori del mare la possibilità di fruire delle pensioni di invalidità e vecchiaia ». (10.530).

RISPOSTA. — « I lavoratori del mare, compresi quelli addetti alla pesca meccanica, beneficiano di un trattamento di previdenza a carico della Cassa nazionale della previdenza marinara.

« È da ritenere, pertanto, che l'onorevole interrogante nell'accennare ai pescatori privi di un trattamento di pensione, abbia voluto riferirsi ai lavoratori della piccola pesca i quali, in quanto svolgono la loro attività con natanti non muniti di carte di bordo, o azionati da macchine di potenza non superiore a 12 cavalli, sono esclusi dalla iscrizione alla Cassa nazionale per la previdenza marinara.

« Trattasi però di una categoria di lavoratori autonomi a favore dei quali non è possibile l'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie, salvo che essi non siano riuniti in cooperative, dando luogo ad un rapporto di lavoro subordinato fra gli associati e l'Ente cooperativa.

« E poiché attualmente può ritenersi che circa i due terzi dei lavoratori della piccola pesca siano costituiti in cooperative o compagnie sindacali, ne consegue che solo la rimanente parte dei pescatori svolgente attività libera ed autonoma resta fuori del campo delle assicurazioni sociali.

« Il Ministero del lavoro non ha mancato di considerare attentamente il problema della previdenza e dell'assistenza nei riguardi della intera categoria dei lavoratori addetti alla piccola pesca, ma il relativo schema di norme legislative, da tempo predisposto, non ha potuto sinora essere presentato al Parlamento per le notevoli difficoltà incontrate, sia per il reperimento dei mezzi finanziari occorrenti, sia per la valutazione della effettiva prestazione di lavoro da considerare agli effetti previdenziali.

« Il Ministero del lavoro sta cercando di superare le dette difficoltà d'intesa con le altre amministrazioni statali interessate, avvalendosi altresì della collaborazione delle associazioni sindacali di categoria, tenendo anche conto che la estensione della previdenza marinara ai pescatori sopra considerati presenta difficoltà anche per gli oneri che essa comporterebbe a carico dei numerosissimi lavoratori della pesca aventi limitatissime possibilità contributive ».

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: RUBINACCI.

POLANO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se sia stata liquidata la pensione di guerra a Porcheddu Salvatorica vedova Cossu, domiciliata in Bonorva (Sassari), madre del militare Cossu Giovanni Maria fu Giovanni Pietro, posizione 334292, indirette nuova guerra, concessa con decreto ministeriale del 28 giugno 1952, n. 1116194 ». (10.633).

RISPOSTA. — « La posizione n. 334292 ed il decreto ministeriale n. 1116194 del 28 giugno 1952 si riferiscono alla signora Migone Rosetta vedova della guardia di finanza Cossu Giovanni Maria di Giovanni Pietro e di Naitana Luigia (e non Porcheddu Salvatorica), nato a Bonorva l'11 luglio 1903 e disperso in Recco (Genova) il 26 novembre 1943.

« Accertato, quindi, che la persona segnalata non ha alcuna relazione con la posizione 334292 sono state esperite accuratissime ricerche presso gli schedari di questa amministrazione per rintracciare la pratica relativa alla signora Porcheddu Salvatorica madre del militare Cossu Giovanni Maria fu Giovanni Pietro.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1953

« Poiché alle generalità indicate non sono stati rintracciati precedenti di pensione di guerra, necessita che la signora Porcheddu faccia conoscere se e quando abbia presentato domanda di pensione precisando a quale amministrazione l'abbia diretta ».

Il Sottosegretario di Stato per le pensioni di guerra: TESSITORI.

PRETI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere quali danni patrimoniali ha subito in definitiva lo Stato dalla vicenda della S. A. « Ducati » di Bologna, e per conoscere le attuali prospettive », (già orale 4336).

RISPOSTA. — « Le perdite a tutt'oggi subite dallo Stato sono rappresentate dal bonifico dei crediti verso la società « Ducati » nella misura di lire 3171 milioni.

« Detto bonifico fu autorizzato dal tesoro su proposta del F.I.M., ai sensi dell'articolo 2 della legge 17 ottobre 1950, n. 840, allo scopo di rendere possibile il programma di riassetto dell'azienda, il cui presupposto essenziale era evidentemente quello della parziale copertura delle perdite che, al 31 dicembre 1950, ammontavano a circa 4.500 milioni.

« Il F.I.M., a cui l'azienda è affidata, ha attivamente rivolto i suoi sforzi verso il riassetto economico dell'esercizio. Le previsioni in questo senso sono confortanti, e si ritiene che la « Ducati » sia sulla via del raggiungimento dell'equilibrio economico, anche se ancora restano da risolvere taluni problemi di carattere tecnico-amministrativo.

« Secondo quanto comunicato dal comitato F.I.M. la produzione « Ducati » torna ad essere bene accolta, il che dà fiducia che le prospettive attuali e future dell'azienda giustifichino i sacrifici fatti dallo Stato per salvarla ».

Il Sottosegretario di Stato: AVANZINI.

PRETI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se non ritenga di dovere — in considerazione dell'aumentato costo della vita — presentare un disegno di legge che elevi adeguatamente le cifre limite, di cui all'articolo 3 della legge 15 febbraio 1952, n. 80, che condizionano il diritto per i lavoratori di percepire gli assegni familiari per i genitori a carico. (10.615).

RISPOSTA. — « Con la interrogazione sopra trascritta, l'onorevole interrogante sollecita che vengano elevati gli attuali limiti di reddito fissati, ai fini del diritto agli assegni familiari, dall'articolo 3 della legge 15 febbraio 1952, n. 80, rispettivamente in lire 12.000 men-

sili per due genitori e in lire 7000 per un solo genitore a carico.

« La questione è già stata oggetto di esame da parte di questo Ministero, ove si consideri che i limiti di lire 12.000 e lire 7000 sono stati fissati appena lo scorso anno adeguatamente elevando i precedenti limiti di lire 3500 e lire 2000 stabiliti dalla decreto-legge 16 settembre 1946, n. 479.

« Non appare quindi opportuna una ulteriore indiscriminata elevazione dei limiti di redditi a così breve spazio di tempo, atteso anche che dal febbraio 1952 ad oggi non si sono verificati nel costo della vita perturbamenti tali da giustificare nuove modificazioni.

« Si aggiunge che detti nuovi limiti hanno portato a far usufruire degli assegni familiari molti che prima non avevano il diritto e pertanto si ha motivo di ritenere che, nella generalità, ogni motivo di doglianza sia ingiustificato.

« Laddove, invece, si è determinata una situazione di perturbamento è stato nei confronti dei genitori che godono di redditi di pensione, molti di costoro, in seguito all'entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente l'adeguamento delle pensioni della previdenza sociale, sono infatti venuti a perdere il diritto agli assegni familiari di cui già godevano, superando le nuove pensioni i limiti di reddito anzidetti.

« Questo Ministero, conscio di tale inconveniente e tenuto conto delle finalità e dello spirito che informano il riordinamento delle pensioni, ha posto allo studio il particolare problema, al fine di ricercarne una confacente soluzione.

« Il problema, come già detto, è circoscritto ai soli redditi derivanti esclusivamente da trattamenti di pensione, e può riguardare sia i genitori che il coniuge, verificandosi anche per quest'ultimo la medesima situazione che per i genitori.

« Si assicura, comunque, che, in pendenza di tale esame, l'Istituto della previdenza sociale, interessato dallo scrivente, ha già dato istruzioni alle dipendenti sedi, perché la corresponsione degli assegni familiari, per i genitori che per effetto degli aumenti delle pensioni hanno superato i limiti di reddito anzidetti, sia continuata per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione a tale fine rilasciata ».

Il Ministro: RUBINACCI.

RESCIGNO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se, a tranquillizzare le categorie lavoratrici della

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1953

provincia di Salerno, e particolarmente le operaie tabacchine tra le quali è vivissima la preoccupazione, intende assicurare che anche per l'attuale stagione invernale verrà concesso, come negli anni scorsi, il sussidio straordinario di disoccupazione». (10.629).

RISPOSTA. — « Come è noto, la legge 29 aprile 1949, n. 264, ha provveduto a disciplinare la concessione dei sussidi straordinari di disoccupazione con norme che caratterizzano la natura del tutto eccezionale di tale intervento, disposto per determinate località e limitatamente a particolari categorie professionali e avuto riguardo alle condizioni di lavoro e delle industrie locali e dei lavori pubblici da eseguire.

« D'altro canto, la legge sopra indicata ha disciplinato la materia di cui trattasi coordinandola con l'istituzione dei cantieri di lavoro e con i corsi di qualificazione e di riqualificazione, anche essi diretti a sollievo dei lavoratori disoccupati.

« Per quanto precede, la concessione del sussidio ha una funzione subordinata e complementare rispetto alle provvidenze dirette a promuovere l'impiego della mano d'opera disoccupata, talché non è consentito venire incontro a richieste tendenti a dare al sussidio straordinario la natura di concessione annualmente ricorrente e tanto meno a richieste di estensione del sussidio stesso a tutte le categorie di lavoratori e di lavoratrici di una intera provincia ».

Il Ministro: RUBINACCI.

RESCIGNO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se è a conoscenza della situazione esistente nel comune di Sant'Egidio Moltalbino (Salerno), situazione determinata dal fatto che, nelle elezioni del maggio 1952, i cittadini del capoluogo (Sant'Egidio) non ebbero a presentare alcuna lista di candidati, disertando le urne, sì che il comune stesso è amministrato dai soli rappresentanti della frazione San Lorenzo; e per sapere altresì come intende porre o far porre dalla prefettura di Salerno riparo a tale stato di cose, che non è privo di ripercussioni sulla vita del predetto capoluogo ». (10.677).

RISPOSTA. — « In base alle vigenti disposizioni non è assolutamente possibile procedere all'integrazione del consiglio comunale di Sant'Egidio Moltalbino, indicando i comizi nel capoluogo, per la elezione dei consiglieri ad esso assegnati sia perché l'articolo 8 del citato testo unico 5 aprile 1951, n. 203 ha abrogato esplicitamente l'articolo 280 del testo

unico della legge comunale e provinciale del 1915 che dettava norme per la effettuazione delle elezioni suppletive, sia perché il citato testo unico 5 aprile 1951, n. 203, oltre a quelli previsti dagli articoli 8, 50, 69 e 71 non contempla altri casi di effettuazione di nuove elezioni.

« È da tenere presente che quel consiglio comunale può regolarmente funzionare essendo in carica oltre la metà dei suoi componenti ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

RESCIGNO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se non ritenga di assoluta urgenza la concessione del cantiere di rimboschimento e del cantiere-scuola richiesti dal comune di Pagani (Salerno) dove, a causa della estesissima disoccupazione, centinaia di famiglie versano in condizioni di grave miseria ». (10.812).

RISPOSTA. — « Si assicura, al riguardo, che, per il comune di Pagani (Salerno) è stato già concesso in questo esercizio finanziario un cantiere di rimboschimento per la località « Montalbina » in cui verranno occupati 100 operai per 76 giornate e per un importo di lire 5.957.408.

« La prima anticipazione di fondi per lire 3.000.000 è stata effettuata in data 24 gennaio 1953 con ordine di pagamento numero 36085 ».

Il Ministro: RUBINACCI.

ROBERTI. — *Al Ministro dell'interno, e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere se non ritengano necessario diramare una circolare interpretativa sulla legge per i concorsi ospedalieri onde evitare l'assurda applicazione che di essa va facendosi da parte di talune commissioni esaminatrici, le quali — come quella per il concorso per primario chirurgo negli Ospedali riuniti di Napoli — danno ai titoli dei candidati una quotazione di punti tale da giungere alla aberrante conseguenza che un concorrente, anche se riportasse la votazione massima in tutte le prove di esame, avendo però il minimo dei titoli necessari per concorrere, verrebbe fatalmente ad essere classificato non idoneo e quindi in pratica escluso dal concorso stesso dopo esservi stato legittimamente ammesso ». (10.756).

RISPOSTA. — « Premesso che la materia rientra nella specifica competenza di questo Alto Commissariato, si risponde quanto segue.

« L'articolo 34 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, dispone che nei concorsi a

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1953

posti di personale sanitario, « non può essere dichiarato idoneo il concorrente che non abbia ottenuto almeno sette decimi sul totale dei punti di cui dispone la commissione giudicatrice e almeno sei decimi dei punti in ciascuna delle prove di esame ».

« Dal che si evince che — disponendo la commissione giudicatrice di un determinato numero di voti per le prove di esami e di altri voti per il giudizio sui titoli — nel totale dei punti di cui dispone la detta commissione debbono comprendersi, ai fini della determinazione della media di sette decimi, sia i punti di esami, sia i punti dei titoli.

« La dizione letterale dell'articolo in parola non consente all'organo esecutivo una diversa interpretazione.

« È vero, come osserva l'onorevole interrogante, che l'applicazione dell'articolo porta, in certi casi limiti, alla conseguenza che un candidato, che abbia riportato il massimo dei voti alle prove di esame, possa in sede di graduatoria generale del punteggio, essere dichiarato non idoneo, qualora nei titoli non consegua una votazione tale da ottenere, nel complesso dei voti di cui dispone la commissione, almeno la media di sette decimi.

« Ma, non consentendo la dizione letterale della disposizione una diversa interpretazione, deve ritenersi che il legislatore, nello stabilire il minimo punteggio per l'idoneità, abbia proprio voluto dare una certa rilevanza ai titoli oltre che alle prove di esame, altrimenti avrebbe detto in modo esplicito che la media di sette decimi doveva riferirsi soltanto alle prove in esame e non anche ai titoli.

« Che il pensiero del legislatore sia stato tale, si desume anche dalla legge 4 novembre 1951, n. 1188, la quale pur prevedendo un maggiore apporto dei titoli nei concorsi di cui trattasi, tuttavia, non ha ritenuto di innovare alla sistematica dell'articolo 34, del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 sopracitato.

« Per i motivi sopraccennati, non sembra sia dato a questo Alto Commissariato di diramare alle amministrazioni ospedaliere direttive tendenti ad indirizzarle per una interpretazione dell'articolo 34 sopradetto diversa dalla sua dizione letterale ».

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: MIGLIORI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se non sia a conoscenza del fatto che una ventina di operai, aventi tutti carico di famiglia, nel comune di Trivento (Campobasso), non

sono riusciti ad ottenere il salario e quant'altro loro compete per aver lavorato negli anni 1951 e 1952 alle dipendenze della ditta Giuseppe Garofalo; se non ritenga quindi di dover intervenire, con l'urgenza che il caso richiede, a salvezza del diritto di quelle laboriose maestranze ». (10.499).

RISPOSTA. — « Dagli elementi in possesso di questo Ministero, è emerso che in data 26 febbraio 1952, n. 31, lavoratori in Trivento denunciavano l'impresa Giuseppe Garofalo, esercente industria edile, con sede in San Martino in Pensile ed operante nel predetto comune di Trivento per la costruzione dell'edificio dell'I.N.A.-Casa, appaltato dall'Istituto autonomo case popolari di Campobasso, e delle case per lavoratori, appaltate dall'amministrazione comunale di Trivento.

« Gli operai ricorrenti lamentavano la mancata corresponsione del salario, degli assegni familiari e delle indennità di fine lavoro relativamente al periodo aprile-dicembre 1951.

« Malgrado il più vivo interessamento dell'ufficio provinciale del lavoro, del collocatore comunale, nonché delle autorità locali il Garofalo non faceva fronte ai suoi impegni, talché i lavoratori interessati, in seguito al persistente diniego dell'impresa a tacitare le loro richieste, hanno adito il competente magistrato. Anche a seguito di una sospensione del lavoro, effettuata il 3 settembre 1952, sempre per inadempienza della ditta, l'ufficio del lavoro, oltre ad invitare ripetutamente il rappresentante dell'impresa Garofalo, che non si è mai presentato, ha interessato la competente locale sezione dell'Ispettorato del lavoro per le inadempienze assicurative e previdenziali della predetta impresa, l'Istituto autonomo case popolari di Campobasso ed il comune di Trivento, quali appaltanti dei lavori sopra menzionati.

« Ciò premesso, si comunica che l'Istituto autonomo case popolari ha assicurato che provvederà al fermo dei crediti dell'impresa Garofalo non appena sarà in possesso dei precisi elementi relativi alle competenze dei lavoratori interessati: elementi che il collocatore comunale di Trivento è stato sollecitato a fornire.

« L'amministrazione comunale di Trivento, dal canto suo, ha comunicato di aver invitato l'impresa Garofalo a retribuire i lavoratori utilizzando, all'uopo, i fondi di cui essa impresa è creditrice ».

Il Ministro: RUBINACCI.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1953

SANTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Sui provvedimenti che intende adottare nei confronti del direttore dell'ufficio del lavoro di Siena, che autorizza il collocamento di lavoratori presso la società Monte Amiata di Abbadia San Salvatore (Siena) sovvertendo i turni stabiliti ed accettando inoltre inammissibili discriminazioni imposte dalla società, il tutto in aperta violazione della legge 29 aprile 1949, n. 264, che disciplina il collocamento dei lavoratori », (già orale 4301).

RISPOSTA. — « Si è in grado di assicurare che i lavoratori, collocati presso la società Monte Amiata di Abbadia San Salvatore sono stati avviati con la piena osservanza delle norme vigenti sul collocamento della mano d'opera.

« Alla richiesta numerica di mano d'opera generica con discriminazione d'età, avanzata dalla società in parola, è stato risposto negativamente dall'ufficio collocamento competente, sentito anche il parere dell'Ispettorato del lavoro.

« In effetti sono stati avviati 40 lavoratori il cui collocamento, pur rispondendo alle necessità di lavoro della società cennata, non attua discriminazioni contrastanti col disposto della legge 24 aprile 1949, n. 264.

« L'avviamento in parola ha dato luogo solo a isolate proteste da parte di alcuni fra gli elementi esclusi, del resto previste, considerata l'attesa suscitata dalla assunzione e la esiguità del numero degli assumendi in relazione alla massa di oltre 400 disoccupati, tutti desiderosi di entrare alle dipendenze della miniera, unica fonte di lavoro a carattere continuativo esistente in Abbadia San Salvatore ».

Il Ministro: RUBINACCI.

SURACI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se non ritenga opportuno istituire a Reggio Calabria un ufficio dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, come da richiesta fatta da quella Camera di commercio, industria e agricoltura ». (10.683).

RISPOSTA. — « L'istituzione a Reggio Calabria di una sezione dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Calabria riuscirebbe evidentemente utile per gli automobilisti della città e della provincia.

« Tuttavia deve presentarsi che la disponibilità di funzionari e di impiegati, in rapporto agli attuali organici del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non è tale da consentire l'istituzione, presso l'Ispettorato compartimentale anzidetto, di un nuovo ufficio. Al riguardo, pertanto, non si può che confermare quanto in precedenza fatto presente da questo Ministero, in situazioni analoghe, e cioè che la possibilità di prendere in considerazione la richiesta di istituzione di nuovi uffici periferici è subordinata ad una maggiore disponibilità di personale, presupposto per l'attuazione di una più vasta organizzazione periferica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

« Stando così le cose, allo scopo di venire incontro per quanto possibile alle esigenze di Reggio Calabria nel settore della motorizzazione civile si è disposto che il numero delle sedute settimanali venga portato da una, qual'è attualmente, a due ».

Il Ministro: MALVESTITI.